

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		COLASANTO . . . . .	873, 874, 900, 903, 905, 906
PRESIDENTE . . . . .	867	PETRUCCI . . . . .	873, 878, 879
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		SANTI . . . . .	876, 879, 880, 881, 888, 900, 906
Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220) . . . . .	868	CACCIATORE . . . . .	876, 906
JERVOLINO ANGELINO RAFFAELE: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820) . . . . .	868	CECCHERINI . . . . .	876, 878, 881, 882, 886, 887, 889, 890, 893, 899, 901, 903, 904, 906, 910
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2819) . . . . .	868	CAPPUGI . . . . .	878, 879, 880, 882, 886, 887, 889, 891, 908, 909, 910
PRESIDENTE . . . . .	868, 869, 871, 872, 873, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 909, 910, 911	MURDACA . . . . .	879
FRANCAVILLA . . . . .	868, 871, 874, 881, 887, 893, 894, 896, 899, 900, 902, 903, 905, 906, 909, 910	SCALIA . . . . .	879, 894, 898, 899, 900, 901, 907, 908, 909, 911
MATTARELLA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	869, 871, 872, 873, 874, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911	CONCAS . . . . .	887
ZANIBELLI . . . . .	869, 871, 872, 884	RUBEO . . . . .	894, 895, 901
BOGONI . . . . .	871, 872, 875, 876, 877, 878, 882, 884, 886, 889, 892, 893, 894, 896, 898, 899, 904, 911	JACOPONI . . . . .	895
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	872, 873, 876, 878, 888, 902, 903, 907, 911	TROISI . . . . .	897
MENOTTI . . . . .	873	SENSI . . . . .	899, 900
		MANCINI . . . . .	899, 900, 901, 902
		CALANDRONE PACIFICO . . . . .	900, 901
		CERVONE . . . . .	905
		CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	906

**La seduta comincia alle 10,30.**

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bensi, Boidi, Borsellino, Burato, Cavaliere Stefano, Concas, Durand de la Penne, Farinet, Fiorentino, Gatto, Moscatelli, Sala, Simonmi, Viale e Vigo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Elena Gatti Caporaso, De' Cocci, Giglia, Scalia, Ida

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Matarazzo, Fora, Del Vescovo, Berloff, Santi, De Capua, Silvestri, Di Mauro, Ceccherini, Merenda e Cortese.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220) e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820); Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici », d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: « Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », e d'iniziativa dell'onorevole Jervolino Angelo Raffaele « Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Onorevoli colleghi, siamo arrivati all'articolo 24, concernente i ruoli organici e il trattamento economico (Titolo II. Ordinamento delle carriere; Capo I. Tabelle organiche, del disegno di legge) sul quale non vi sono emendamenti e che pertanto, se non vi sono osservazioni od obiezioni, sarà posto in votazione.

FRANCAVILLA. Fatta salva la questione delle tabelle in esso citate però: Noi abbiamo infatti emendamenti da proporre circa dette tabelle.

PRESIDENTE. Naturalmente. Siamo d'accordo che, approvando l'articolo, non ci impegniamo affatto per quanto concerne le tabelle e quindi restano salvi i relativi emendamenti eventualmente proposti.

Do lettura dell'articolo che, se non vi sono altre osservazioni, porrò successivamente in votazione.

*(Ruoli organici e trattamento economico).*

« Le tabelle organiche degli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegata ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gen-

naio 1957, n. 363, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui agli allegati I e II della presente legge.

I coefficienti di cui alle tabelle degli allegati I e II alla presente legge sostituiscono quelli stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La tabella del premio di maggiore produzione allegata alla legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV della presente legge ».

*(È approvato).*

Un emendamento a firma degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera, propone l'inserimento, a questo punto, di un articolo aggiuntivo. Ne do lettura

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis

Fermi restando i provvedimenti adottati in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, la ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, è estesa al personale ivi previsto che si trovava alle dipendenze dell'azienda di Stato per i servizi telefonici alla data del 1 giugno 1948 e che non venne inquadrato nei ruoli alla data recata dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1948.

Prego uno degli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

FRANCAVILLA. Con l'articolo aggiuntivo che si propone, i provvedimenti previsti all'articolo 24 vengono estesi al personale che, pur trovandosi alla data del 1° giugno 1948 in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, non venne inquadrato nei ruoli, agli effetti della ricostruzione della carriera, come previsto all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Si tratta cioè di un atto di giustizia nei confronti di quei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che alla data del 1° giugno 1948 non vennero inquadrati nei ruoli e che, ove non si provvedesse, non verrebbero a fruire dei benefici sulla carriera che sono stati previsti nell'articolo precedente di questa legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni od obiezioni, poiché il

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Governo è d'accordo e l'onorevole Relatore non è contrario all'accoglimento di questo articolo aggiuntivo, lo metto senz'altro in votazione nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura. Se approvato diventerà l'articolo 24-bis.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 25 concernente le attribuzioni del direttore generale di amministrazione sul quale non sono stati presentati emendamenti e che pertanto, se non vi sono osservazioni od obiezioni, porrò in votazione:

(Attribuzione del direttore generale di amministrazione).

« Le attribuzioni del direttore generale di amministrazione sono quelle stabilite dal regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 26 del disegno di legge concernente le attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni sul quale non vi sono emendamenti e che pertanto, se non vi sono osservazioni od obiezioni, porrò in votazione:

(Attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni).

« Le attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni sono stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1950, n. 229 ».

(È approvato).

A questo punto un emendamento presentato dagli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi, propone l'inserimento di un articolo 26-bis. Ne do lettura.

## ART. 26-bis

(Attribuzione del Direttore dell'azienda di Stato per i servizi telefonici)

Il direttore dell'azienda di Stato per i servizi telefonici esercita le funzioni attribuitegli dal regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni e coordina l'attività dei capi servizio principali e degli ispettori generali dell'azienda medesima.

Con altro emendamento poi, gli stessi onorevoli proponenti dell'articolo aggiuntivo pro-

pongono la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 27 del disegno di legge, che sarebbe superato dall'articolo aggiuntivo 26-bis proposto.

Sentiamo il parere del Governo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si tratta in sostanza del trasferimento in questo articolo 26-bis proposto dell'ultimo comma dell'articolo 27 del disegno di legge e quindi della soppressione di detto comma all'articolo 27. C'è soltanto l'aggiunta circa il coordinamento della attività dei capi servizio principali da parte del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Un problema, questo, che non possiamo comunque risolvere oggi. Ritengo opportuno insistere nel testo dell'articolo 27 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti insistono nel mantenimento dei loro emendamenti?

ZANIBELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Allora, poiché non vi sono altri emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 27 del disegno di legge nel testo di cui do prima lettura.

(Attribuzione dei capi servizio principali e del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

« I capi servizio principali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore generale di amministrazione e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa, propongono al direttore generale di amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti, predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo, dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

Il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita le funzioni attribuitegli dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, e coor-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

dina, ai fini previsti dal precedente comma, l'attività degli ispettori generali dell'Azienda medesima ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 28 del disegno di legge, sul quale non vi sono emendamenti e che pertanto, se non vi sono osservazioni od obiezioni, porrò in votazione

## ART. 28.

*(Attribuzioni del personale delle carriere direttive preposto agli uffici periferici).*

Gli impiegati delle carriere direttive preposti agli uffici periferici sovrintendono alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi secondo la competenza ad essi attribuita dalla legge o per delega degli organi superiori.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 29 del disegno di legge

## ART. 29.

*(Attribuzioni del personale direttivo con funzioni ispettive).*

Gli impiegati delle carriere direttive con funzioni ispettive esercitano le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle norme sul servizio di ispezione.

Le disposizioni relative agli ispettori generali, contenute nell'articolo 156 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano agli ispettori generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Un emendamento a firma degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi, Maniera ne propone la sostituzione con il seguente articolo.

*Sostituirlo con il seguente*

*(Attribuzioni del personale direttivo e della prima categoria di esercizio con funzioni ispettive)*

Gli impiegati delle carriere direttive e della prima categoria di esercizio con funzioni ispettive esercitano le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle norme sul servizio di ispezione.

Le disposizioni relative agli ispettori generali, contenute nell'articolo 156 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano agli ispettori generali del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Faccio osservare che su questo emendamento vi è preclusione in seguito al rigetto dell'articolo 6.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 29 del disegno di legge nel testo governativo di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 30, sul quale sono stati presentati diversi emendamenti. Ne do lettura:

*(Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive).*

« Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio.

a) per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche.

b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria industriale integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni,

c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile;

d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti e in ingegneria industriale sottosezione meccanica;

e) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire a candidati forniti di determinati titoli di studio tra quelli suddetti ».

Un emendamento a firma degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali,

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera propone di sostituire la lettera a) del primo comma dell'articolo con la seguente:

a) Per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea o titoli equipollenti rilasciati da Università ed Istituti superiori riconosciuti dallo Stato.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi domando perché mai dovremmo modificare il testo governativo, che è preciso come formulazione e coerente con quanto viene adottato da tutte le altre amministrazioni statali nei bandi di concorso.

FRANCAVILLA. Abbiamo presentato lo emendamento perché i titoli di studio, per quanto attiene alle carriere direttive del personale amministrativo, secondo il testo del disegno di legge sono tutti rilasciati da facoltà i cui corsi comportano lo studio di discipline giuridiche, mentre, trattandosi di carriere non tecniche, pensiamo che siano valide anche le altre lauree.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Nel testo governativo sono elencate tutte le lauree che sono più idonee per il ramo amministrativo. Vi è un emendamento dell'onorevole Jervolino Angelo Raffaele alla stessa lettera a) del primo comma di questo articolo 30 con il quale si propone di aggiungere la laurea in scienze coloniali, emendamento aggiuntivo che il Governo accetta in quanto anche in questa facoltà, che oggi non esiste più, si sono insegnate materie giuridiche. Tuttavia il Governo non ritiene né utile né convenientemente sostituire il testo del disegno di legge con quello proposto dall'emendamento Bogoni ed altri perché in tal caso potrebbero aver diritto a concorrere ai posti nelle carriere direttive del personale amministrativo tutti i laureati in lettere e filosofia, in medicina, veterinaria e così via.

PRESIDENTE. Si rende necessario procedere alla votazione dell'articolo per divisione.

Circa il primo comma, come ha ricordato ora l'onorevole Ministro esprimendo il parere negativo del Governo sull'emendamento Bogoni ed altri, esiste un mio emendamento di cui do lettura

« Alla fine della lettera a), dopo le parole: scienze statistiche, aggiungere le parole: scienze coloniali ».

Inoltre vi è un emendamento a firma degli onorevoli Cappugi, Zambelli, Colasanto,

Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi, tendente ad aggiungere all'inizio del primo comma le seguenti parole:

« Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

ZANIBELLI. A nostro parere, da un punto di vista formale, lo stato giuridico del personale vale agli effetti di ogni categoria che qui possa essere eventualmente invocata. L'emendamento da noi proposto quindi non ha valore sostanziale e però, formalmente, si rende molto utile, a nostro parere.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Poiché all'articolo 1 è detto che « salvo quanto disposto dalla presente legge agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », il richiamo della validità di tale norma generale in qualche altro articolo potrebbe ingenerare il dubbio che per gli articoli per i quali richiamo analogo non vi è stato si possa derogarvi.

BOGONI. Io credo che oltre alle scienze coloniali, il diritto, le lettere e filosofia possono benissimo valere come titolo di studio per queste categorie di dirigenti. Perché, infatti, soltanto gli avvocati?

I concorsi poi si svolgeranno su materie pratiche e i candidati, per riuscire, devono essere all'altezza. Del resto questo avviene per altre amministrazioni, insegnamento compreso. Forse che un laureato in filosofia, ad esempio, non ha sufficiente cultura per potere insegnare? E allora anche in questo caso il paragone dovrebbe valere. Io comprendo benissimo che per le carriere squisitamente tecniche si debbano richiedere lauree particolari, ma per questioni amministrative generali no. Non si tratta di persone che devono svolgere compiti di ragioneria bensì di dirigenti d'azienda. Penso quindi che anche i laureati in lettere e filosofia siano all'altezza di concorrere, anche perché quando fanno il concorso le materie professionali le debbono conoscere altrimenti perdono la possibilità di vincerlo. Pertanto, se proprio non si vogliono ammettere tutte le lauree in blocco, si aggiunga, con le scienze coloniali proposte dall'onorevole Jervolino, la laurea in lettere e filosofia.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Non posso che confermare

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

quanto detto poc'anzi. Insisto cioè per l'approvazione del testo governativo. Anche perché, è vero che un laureato in lettere potrebbe benissimo svolgere le mansioni di funzionario amministrativo, ma è anche vero che potrebbe svolgerle anche chi non abbia una laurea qualsiasi, mentre il problema, in ogni modo, deve essere considerato in relazione al titolo di studio. Ora, non è pensabile che per la carriera amministrativa, per la quale si chiede una determinata preparazione giuridica, possa essere ammesso chi diritto non ha mai studiato. Sarebbe come se si facesse partecipare ai concorsi per l'insegnamento delle lettere un laureato in economia od altro. Tutto questo mi sembra del tutto ovvio e penso che non sia opportuno d'altra parte innovare circa una direttiva che è generale e valida per tutte le altre amministrazioni, creando un'incrinatura che non sarebbe in alcun modo giustificata.

BOGONI. Tuttavia, onorevole Ministro, insisto sul fatto che in ogni caso, prima di essere assunti, questi laureati devono fare un concorso. Non è forse possibile approfondire le scienze giuridiche anche fuori dell'università? Penso, ripeto, che il dottore in lettere e filosofia possa benissimo essere un ottimo dirigente delle poste e delle telecomunicazioni al pari di tanti altri laureati che sono qui elencati.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma, con questo criterio si potrebbe benissimo prescindere anche dal titolo di studio.

Il Governo comunque prega la Commissione di volersi esprimere su questo punto conformemente alle sue proposte.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere dell'onorevole Relatore.

BIMA, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento Bogoni ed altri mentre si dichiara favorevole al mantenimento del testo governativo con l'aggiunta della laurea in scienze coloniali, come da emendamento Jervolino.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione della prima parte dell'articolo chiedo all'onorevole Zambelli se insiste nel mantenere il suo emendamento, che egli stesso ha peraltro definito formale e sul quale il Governo si è in sostanza dichiarato contrario.

ZANIBELLI. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 30 del disegno di legge con l'aggiunta del mio emendamento, accolto dal Governo e sul quale l'onorevole

Relatore si è dichiarato favorevole. Il testo definitivo è il seguente

ART. 30.

(*Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive*).

« Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio.

a) per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento, nella nuova formulazione, proposto dagli onorevoli Bogoni ed altri, di cui do prima lettura:

« Alla fine della lettera a), dopo le parole scienze coloniali, aggiungere le parole lettere e filosofia ».

(*Non è approvato*).

Passiamo alla lettera b).

Vi sono tre emendamenti, sostanzialmente analoghi.

Il primo a firma degli onorevoli Capugli, Zambelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi:

« Alla lettera b), dopo le parole in materia di telecomunicazioni, aggiungere le seguenti parole diploma di laurea in chimica ».

Il secondo, a firma dell'onorevole Petrucci:

« Aggiungere al primo comma alla fine della lettera b), le parole diploma di laurea in chimica ».

Il terzo, infine, a firma degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciadore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Sensi, Maniera:

« Aggiungere al primo comma, alla fine della lettera b), le parole diploma di laurea in chimica ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non si opone all'inserimento di questa aggiunta.

BIMA, *Relatore*. Il relatore è favorevole all'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione la let-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

tera *b*) del primo comma dell'articolo 30 del disegno di legge con l'aggiunta delle parole. « diploma di laurea in chimica ». Ne do prima lettura:

« *b*) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria industriale integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni, diploma di laurea in chimica ».

(È approvata).

Passiamo alla lettera *c*).

Un mio emendamento propone.

« Alla fine della lettera *c*), dopo le parole. edile, aggiungere le parole. o meccanica ed architettura ».

MENOTTI. Io direi di precisare soltanto. ingegneria e architettura.

BIMA, *Relatore*. Penso sia necessario un chiarimento. La laurea in ingegneria civile comprende tre sottosezioni: edile, trasporti, idraulica. Quindi, alla lettera *c*), per quanto concerne la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, l'aver prescritto il diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, risponde appieno. Si potrebbe, volendo, prescindere tuttavia dalla specializzazione nella sottosezione e stabilire come titolo valido quello della laurea in ingegneria civile, comprendendovi così anche le sottosezioni trasporti e idraulica, oltre alla edile.

COLASANTO. L'ordinamento, a Napoli, per quanto concerne questa facoltà di ingegneria, è il seguente. Dopo il biennio propedeutico, per i successivi tre anni ci sono i due rami civili e industriale. Nell'ultimo anno, inoltre, si ha la specializzazione in costruzioni montane, stradali, ecc. per il ramo di ingegneria civile e, la specializzazione in elettrotecnica o in meccanica e chimica per il ramo di ingegneria civile e, la specializzazione in elettrotecnica o in meccanica e chimica per il ramo di ingegneria industriale. Poi, a loro volta, gli elettrotecnici si specializzano nel settore comunicazioni o quello delle misurazioni, ecc. E così pure i meccanici a loro volta. Conseguentemente, fermo restando il nostro concetto, se così stanno le cose, questi sono gli ingegneri che devono provvedere ai progetti industriali.

PRESIDENTE. In pratica, che cosa propone l'onorevole Colasanto?

COLASANTO. In linea subordinata accetterei la proposta dell'onorevole Relatore, di limitare cioè al titolo di ingegneria civile, in generale, e aggiungerei « ed in architettura ».

PETRUCCI. Anch'io sono d'accordo in questo senso.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho l'impressione che, per la preoccupazione di volere generalizzare, si finisca per creare possibilità di gravi carenze nell'amministrazione. Questo perché quando avessimo tolto qui la sottosezione edile, potremmo trovarci di fronte a concorrenti che siano dei laureati in ingegneria civile, sezione trasporti e, se aggiungiamo il ramo industriale, in ingegneria industriale sezione mineraria, che dovrebbero essere destinati al servizio costruzioni, cioè a progettare case! Ora, io penso che sia utile aggiungere i laureati in architettura in quanto sembra anche a me che questa laurea risponda in pieno alle esigenze del servizio in parola, ma pregherei proprio di non insistere nell'estendere a tutti i rami di ingegneria. Di non allargare cioè, alla lettera *c*) agli ingegneri industriali perché gli impianti tecnologici, di cui qui si parla, sono impianti attinenti all'ingegneria civile, settore costruzioni.

Peraltro, per i vari altri servizi sono già previste le rispettive specialità, vi è quindi stabilita la possibilità della partecipazione ai concorsi dei laureati in ingegneria civile, sottosezione trasporti, dei laureati in ingegneria industriale, sottosezione meccanica, però in rapporto alla propria specializzazione al ruolo cui vogliono accedere.

BIMA, *Relatore*. Io avevo suggerito di limitare la formulazione e dare possibilità di accedere ai concorsi ai candidati in possesso del titolo in ingegneria civile e in ingegneria industriale per questo motivo, perché ritenevo che l'amministrazione si trovasse in difficoltà nel reperire questo personale specializzato. Ma, se l'onorevole Ministro, almeno da quanto egli ha detto, non ravvisa questa difficoltà pratica, io ben volentieri rinuncio alla mia proposta.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io posso arrivare ad accettare l'emendamento dell'onorevole Jervolino che propone di aggiungere i laureati in ingegneria meccanica per gli impianti tecnologici, ma senza andare oltre e soprattutto senza togliere per quanto riguarda gli ingegneri civili, la specializzazione della sottosezione edile.

PRESIDENTE. Allora, se siamo d'accordo, pongo senz'altro in votazione la lettera *c*) del

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

disegno di legge, con il mio emendamento aggiuntivo, sul quale l'onorevole relatore si dichiara d'accordo e che il Governo dichiara di accettare. Ne do prima lettura nella formulazione complessiva

« c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, diploma di laurea in ingegneria meccanica ed architettura ».

(È approvata).

COLASANTO. Un'osservazione. Noi abbiamo poc'anzi aggiunto i laureati in chimica, che non erano previsti, i quali pertanto potranno concorrere. Ora, è davvero necessaria la presenza dei chimici nell'amministrazione come quella delle telecomunicazioni? Non possiamo dire ai chimici di venire a fare il concorso come ingegneri?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se non è prevista la facoltà di riservare un certo numero di posti per questi laureati in chimica, l'amministrazione deve indire il concorso per la generalità dei laureati.

COLASANTO. Se per i concorsi relativi alla lettera b) possiamo interpretare la cosa nel senso che si possono bandire concorsi anche per i chimici, allora sta bene, altrimenti, non è possibile chiamare i chimici a partecipare a un concorso per ingegneri?

PRESIDENTE. Non ho compreso bene in che consiste la incongruenza. Io peraltro sarei stato contrario a una differenziazione per le varie specializzazioni nei concorsi. Comunque, non ho ben capito il pensiero dell'onorevole Colasanto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'onorevole Colasanto in sostanza, se ho ben capito dice questo: avendo ammesso il diritto dei chimici a partecipare al concorso con gli ingegneri, ma non avendo specificato che il concorso può essere separato, quando sarà bandito il concorso per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni di cui alla lettera b), i chimici vi parteciperanno insieme agli ingegneri, senza distinzione di numero e di funzioni e quindi finirebbero, questi laureati in chimica, per partecipare con i laureati in ingegneria, a un concorso che è evidentemente indetto per gli ingegneri soltanto.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo perché quando il Ministro indirà il concorso preciserà le categorie dei partecipanti oppure verrà stabilito che a un determinato concorso do-

vranno partecipare soltanto gli ingegneri. Non c'è del resto bisogno di farne una norma a sé stante. Se domani si avrà bisogno di indire un concorso esclusivamente per posti di chimico, il Ministro provvederà al riguardo con lo stesso criterio. Mi pare che tutto questo sia più che logico. Se poi si verificherà la possibilità di bandire un concorso al quale potranno partecipare tutte e due le categorie di laureati, tanto meglio.

Passiamo alla lettera d).

Non vi sono emendamenti. La metto in votazione nel testo del disegno di legge dopo averne data lettura:

« d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti e in ingegneria industriale sottosezione meccanica; ».

(È approvata).

Passiamo alla lettera e).

Un emendamento a firma degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Manera propone.

« Aggiungere dopo la lettera e), il seguente comma

« Possono altresì partecipare ai concorsi per l'accesso alla carriera direttiva di cui alla lettera a) gli impiegati della prima categoria di esercizio muniti di diploma di scuola media superiore o della idoneità conseguita al corso di istruzione professionale di primo grado, e gli impiegati della carriera di concetto muniti di diploma di scuola media superiore ».

Gli onorevoli proponenti insistono nel mantenere questo emendamento?

FRANCAVILLA. No.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la lettera e) dell'articolo 30 nel testo del disegno di legge di cui do prima lettura:

« e) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni ».

(È approvata).

E passiamo ora all'ultima parte dell'articolo 30. Si tratta dell'ultimo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti e che pertanto, se non vi sono osservazioni od

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

obiezioni, pongo senz'altro in votazione dopo averne data lettura:

« L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire a candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 30 del disegno di legge nel suo complesso e quale risulta nel testo definitivo. Esso è il seguente

## ART. 30.

(Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive).

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio.

a) per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria industriale integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni, diploma di laurea in chimica,

c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, diploma di laurea in ingegneria meccanica ed architettura;

d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti e in ingegneria industriale sottosezione meccanica;

e) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire a candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31. Nel testo del disegno di legge esso è il seguente:

(Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

« L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

Un emendamento presentato dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi, Maniera, propone di sostituirlo con il seguente.

## ART. 31.

(Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e promozione a direttore tecnico dell'azienda di Stato per i servizi telefonici)

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La promozione a direttore tecnico della azienda di Stato per i servizi telefonici si consegue mediante scrutinio di merito comparativo fra impiegati con qualifica di ispettore generale, con tre anni di anzianità di qualifica.

Prego uno degli onorevoli proponenti l'emendamento sostitutivo di volerlo illustrare.

BOGONI. In base al testo proposto dal Governo all'articolo 31, sia l'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni che il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono nominati esclusivamente con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il nostro emendamento si tende in sostanza a sottrarre tale nomina al potere esecutivo per quanto riguarda almeno il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Trattasi, naturalmente, di una questione di principio. Infatti il Consiglio dei ministri delibera già circa la nomina dell'ispettore superiore delle telecomunicazioni e, il Ministro, circa quella dei direttori centrali amministrativi.

D'altra parte la direzione tecnica deve essere affidata ad elementi tecnici e non già sulla base di valutazioni politiche. Chiediamo quin-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

di che la promozione a direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avvenga mediante scrutinio di merito comparativo e su deliberazione del consiglio d'amministrazione, di cui, del resto, è presidente lo stesso Ministro, e ritenendo questo organismo capace di decidere sulla valutazione circa meriti e capacità dei singoli candidati al posto.

PRESIDENTE. Oltre l'osservazione dell'onorevole Bogoni penso che noi dobbiamo sopprimere la definizione di direttore tecnico o dire semplicemente direttore della azienda. Il direttore tecnico naturalmente presuppone anche un direttore amministrativo. Dobbiamo quindi sapere esattamente che cosa intendiamo approvare. Sentiamo comunque il pensiero dell'onorevole relatore.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. Innanzitutto perché accettando derogheremmo ad una norma di carattere generale stabilita nella legge sullo stato giuridico del personale e, inoltre, sottrarremo alla responsabilità del Ministro la nomina di quelli che devono essere i funzionari alle sue dirette dipendenze, e quindi funzionari che devono riscuotere la sua assoluta e completa fiducia.

PRESIDENTE. Un'altra osservazione, onorevole Bogoni, è questa. È capitato proprio nel periodo in cui io avevo la responsabilità del Ministero. Si può dare il caso di un valoroso tecnico estraneo all'amministrazione che potrebbe essere chiamato a dirigere quella azienda. Il caso pratico si è verificato allorché l'ingegnere Forno, collocato in pensione a 72 anni, doveva essere sostituito e si pensava di nominare l'unico docente alla Università di Roma che peraltro non volle accettare in quanto, così disse, non gli conveniva. Quindi la norma da lei suggerita può essere limitativa. Ripeto vi può sempre essere in Italia un valoroso tecnico che meriti di essere nominato direttore dell'Azienda dei telefoni. E quindi perché limitare questa facoltà del Ministro?

SANTI. Ma si tratta anche di favorire l'ascesa in carriera ai funzionari dipendenti. In teoria infatti noi andiamo a sancire questo principio: un funzionario del ramo tecnico che abbia la necessaria preparazione potrebbe domani vedersi non preferito a un elemento fuori dell'amministrazione. E, questo, per considerazioni che può fare il Ministro nella propria discrezionalità? Ora, le ragioni portate qui dall'onorevole relatore non sono, secondo me, valide, in quanto in quel modo ogni Ministro dovrebbe cambiare i direttori generali? Del resto, qual'è la situazione, attualmente?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È quella che riflette il presente testo governativo. Infatti il nuovo direttore è stato nominato due mesi fa con decreto del Presidente della Repubblica. Penso che tanto le osservazioni dell'onorevole Relatore quanto quelle dell'onorevole Presidente siano tali da non richiedere ulteriori illustrazioni del testo del Governo. Vorrei soltanto far osservare all'onorevole Santi che quanto egli paventa dovrebbe valere anche per tutti gli altri dicasteri.

SANTI. Ma qui si tratta di un direttore tecnico?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma questo si chiama tecnico perché si tratta di azienda tecnica. Comunque prescindendo da queste considerazioni e da quelle del Relatore e del Presidente, c'è poi da considerare anche una questione di prestigio per lo stesso direttore dell'azienda il quale vedrebbe declassificata in certo senso la sua posizione in confronto a quella di tutti gli altri direttori che hanno un'investitura assai più solenne.

Ma, ripeto, l'argomento principale è quello rilevato dall'onorevole Presidente: la questione di principio e quella dello sviluppo di carriera non vengono incriminate sostanzialmente perché di fatto, come già è avvenuto, anche in avvenire il direttore sarà quasi certamente nominato tra i funzionari. Però l'amministrazione non può essere privata della possibilità, che in un determinato momento potrebbe diventare anche una necessità, di trovare anche fuori dei suoi ruoli eventualmente il direttore.

BOGONI. Insisto sull'emendamento.

CACCIATORE. Nel caso fosse respinto questo emendamento proporrei si aggiungesse al testo governativo la espressione « sentito il Consiglio d'amministrazione ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non è opportuno che il Consiglio dei ministri debba nominare prima il Consiglio d'amministrazione. Non avviene per nessun Ministero.

CECCHERINI. Di fronte all'insistenza degli onorevoli colleghi proponenti faccio notare che il grado di ispettore generale superiore è il quarto. Ora, tutte le nomine di grado quarto di tutte le amministrazioni statali avvengono nell'ambito del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Ho già detto che è mia opinione, ed il Governo in questo è d'accordo con me, che non è concepibile che l'amministrazione di Stato abbia un direttore tecnico e uno

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

amministrativo. Il direttore è unico. Vi sarà poi un pari grado che assolverà la funzione amministrativa e questo lo vedremo a parte. Ma, insisto su questo, il direttore tecnico è cosa del tutto nuova. Non esiste in pratica questa terminologia. Nel testo del disegno di legge in esame è indicata questa espressione, d'accordo, ma io mi sono fatto parte diligente nel pregare gli onorevoli colleghi di voler considerare la necessità di unicità della amministrazione della azienda. E, quando noi diciamo direttore, naturalmente mi pare che rientri in quella certa facoltà del Consiglio dei ministri di poter nominare una persona del ministero o una persona estranea. Su questo formulo io stesso un emendamento.

Pregherei quindi di non insistere su questo punto. Chiedo quindi all'onorevole Bogoni se ritira l'emendamento.

BOGONI. Non posso, è un principio politico!

PRESIDENTE. Allora voteremo prima sull'emendamento Bogoni, con l'intesa che, se approvato, formerà articolo a parte e quindi voteremo sul primo comma; qualora non fosse approvato, ritorneremo senz'altro all'articolo 31 del disegno di legge nel testo governativo.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Bogoni ed altri nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

*(Non è approvato).*

Pongo ora in votazione l'articolo 31 nel testo del Governo, con la soppressione dell'inciso « tecnico », per la quale presento formale emendamento. Esso pertanto diventa il seguente:

## ART. 31.

*(Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).*

« L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

*(E approvato).*

Passiamo all'articolo 32.

Nel testo del disegno di legge è il seguente:

## ART. 32.

*(Nomina del capo servizio principale).*

« I capi servizio principali amministrativi sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Con-

siglio di amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo.

I capi servizio principali tecnici sono nominati con le modalità stabilite dal precedente comma, tra gli ispettori generali di cui alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla presente legge ».

Su questo articolo vi sono i seguenti emendamenti

Uno, da me presentato, che recita:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Nomina del direttore centrale)*

I direttori centrali amministrativi sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

I direttori centrali tecnici sono nominati con le modalità stabilite dal precedente comma, tra gli ispettori generali di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla presente legge per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e fra gli ispettori generali di cui alla tabella C dell'allegato II, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere designati per la nomina alla qualifica di direttore centrale:

1°) per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anche gli ispettori generali che, pur non avendo maturato il triennio di cui al precedente comma, abbiano avuto, ininterrottamente per almeno tre anni, la reggenza di un servizio dell'amministrazione centrale;

2°) per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, anche gli ispettori generali che non siano in possesso dell'anzianità di servizio di cui al primo comma del presente articolo.

Uno, a firma degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

*Sostituirlo con il seguente.*

*(Promozione a capo servizio principale)*

La promozione alla qualifica a capo servizio principale si consegue mediante scrutinio di merito comparativo tra gli ispettori gene-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

rali della carriera direttiva, con tre anni di anzianità in tale qualifica.

Uno, infine, dell'onorevole Ceccherini.

*« È sostituito col seguente*

« I direttori centrali amministrativi sono nominati con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

I direttori centrali tecnici sono nominati con le modalità stabilite del precedente comma, tra gli ispettori generali di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato 1 della presente legge, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere promossi alla qualifica di direttore centrale anche gli ispettori generali anche se non abbiano maturato il triennio di cui al precedente comma, purché abbiano diretto, per almeno tre anni, con la qualifica di direttore di divisione, un servizio dell'Amministrazione centrale.

La nomina a direttore amministrativo e tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avviene con le identiche modalità ».

Da parte mia ritiro il mio emendamento e dichiaro di aderire senz'altro al testo del disegno di legge.

CAPPUGI. Noi voteremo integralmente a favore del testo governativo. Per quanto concerne la norma proposta dall'onorevole Ceccherini, relativamente al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore generale quale condizione per conseguire la nomina a direttore centrale, e quindi la promozione, io ritengo che per gradi di questo tipo non sia assolutamente opportuno porre un limite di tempo, in quanto l'amministrazione, per la nomina di funzionari chiamati a compiti di questa responsabilità, deve avere una certa discrezionalità nella scelta. Si tratta infatti di rami delicatissimi e di aziende che vengono affidate spesso alla responsabilità di una sola persona. Per questo, appunto, sono d'accordo con il testo governativo.

PETRUCCI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Cappugi.

CECCHERINI. Per le stesse ragioni cui si riferiva l'onorevole Cappugi, come proponente devo insistere sul mio emendamento. Infatti, proprio perché si tratta di compiti così delicati, prima di affidarne la responsabilità ad una persona si richiede che vi sia da parte

di questa persona una tale esperienza che consigli il Ministro ad affidargliela.

BOGONI. Da parte nostra insistiamo nel mantenimento del nostro emendamento.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario sia all'uno che all'altro emendamento. Praticamente, infatti, accettando sia l'uno che l'altro, non si avrebbe più una nomina, ma una normale promozione. A parte le considerazioni dell'onorevole Cappugi, io sono favorevole al mantenimento del testo governativo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Faccio osservare che nel formulare l'articolo ci si è attenuti a quanto già avviene ad esempio nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto prima in votazione l'emendamento degli onorevoli Bogoni ed altri in quanto è il testo che più si allontana da quello governativo.

*(Non è approvato).*

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Ceccherini.

*(Non è approvato).*

Pongo allora in votazione l'articolo 32 nel testo del disegno di legge di cui ho dato prima lettura.

*(È approvato).*

Abbiamo ora un emendamento a firma degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi di cui do lettura:

*Dopo l'articolo 32 aggiungere*

ART. 32-bis

*(Promozioni a direttore di divisione)*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, i posti disponibili nella qualifica di direttore di divisione del ruolo di cui alla tabella B dell'allegato 1 alla presente legge, vengono conferiti nella stessa proporzione esistente tra il numero dei funzionari dell'amministrazione centrale e quelli dell'amministrazione periferica che siano tutti in possesso dei prescritti requisiti per la promozione.

Prego l'onorevole Cappugi di volerlo illustrare.

CAPPUGI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro emendamento s'illustra e quindi si raccomanda da sé. Il principio consistente nello stabilire il diritto di propor-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

zionalità nelle promozioni tra i funzionari del centro e quelli della periferia, mi sembra talmente equo che spero proprio che anche l'onorevole Ministro voglia aderirvi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questa è la negazione assoluta del criterio del merito comparativo. Del resto i funzionari si alternano, non ci sono funzionari della periferia e funzionari del centro, o Ministero che dir si voglia, essendo unico il ruolo e unico il procedimento di comparazione.

CAPPUGI. Dal punto di vista formale ciò è giusto. Ma, la realtà è questa in quasi tutte le amministrazioni, specie quelle che hanno molto personale periferico, noi vediamo che quanto alle promozioni la prevalenza si ha al centro. Ora, un correttivo a questo fenomeno ci vuole.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Siccome l'onorevole Cappugi si riferisce a situazioni di fatto, posso dire che sono in grado di smentirle.

Infatti anche nelle recenti promozioni si sono avute prevalenze a volte per il centro e a volte per la periferia. Comunque, ripeto, se si deve poter fare un esame comparativo non vedo come si possa farlo frazionando un ruolo che è unico. In questo caso bisognerebbe fare ruoli separati.

L'innovazione proposta sarebbe così grave che prego veramente gli onorevoli proponenti di non insistervi.

CAPPUGI. Si tratta di proporzionalità. Mi rendo conto delle difficoltà pratiche, ma un correttivo la legge lo deve pur disporre a questa possibilità, che spesso è una realtà, per cui i funzionari del centro riescono sempre ad andare avanti proprio perché stanno vicino al sole e quindi possono più facilmente scaldarsi.

Pertanto insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Devo dire la verità, per esperienza personale sono d'accordo con lei, onorevole Cappugi. Ho trovato questo malvezzo quando ho assunta la direzione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Tuttavia ritengo che in un disegno di legge, quanto suggerito da lei non possa essere inserito come norma. Io piuttosto formulerei un ordine del giorno che questa Commissione potrebbe votare e in cui richiamerei l'attenzione del Ministro affinché le promozioni avvengano sempre sulla base di criteri equi e indiscriminatamente, tenendo conto dei meriti e non della favorevole condizione di essere presso il Ministero. Ma, ripeto, non sono d'accordo di stabilire come norma

tassativa una proporzionalità. D'altra parte, onorevole Cappugi, si potrebbe anche verificare il caso che il numero dei posti messi a disposizione di coloro che si trovano alla periferia non fosse coperto ed allora, in questo caso, si danneggerebbero gli impiegati. Ecco perché stabilire una cifra con criterio matematico non è possibile. Prepariamo piuttosto un ordine del giorno impegnativo. La nostra giusta richiesta del resto resta anche consacrata agli atti di questa nostra Commissione.

PETRUCCI. Siccome il ruolo dei funzionari è unico, penso anch'io che la proposta dell'onorevole Cappugi non possa essere accolta. Infatti, quando si attua la comparazione non si va a vedere chi sta al centro e chi, invece, alla periferia. In caso contrario, dovremmo separare i ruoli in due. In quest'ultima ipotesi io sarei d'accordo con lui. Così, come egli formula la sua proposta, invece, sono contrario all'emendamento e quindi anche contrario all'ordine del giorno, come suggerisce l'onorevole Presidente, in quanto, a mio parere, fra l'altro suonerebbe offesa anche nei riguardi dell'onorevole Ministro.

SANTI. Necessita una misura di cautela. L'ordine del giorno, a mio avviso, non è assolutamente sufficiente, noi dobbiamo pertanto approvare l'emendamento Cappugi aggiungendo ad esso, se mai, dopo le parole « vengono conferiti », la parola « possibilmente », al fine di non stabilire un criterio rigido.

MURDACA. Se nel corso dell'anno un funzionario si trasferisce dalla periferia al centro o viceversa, di quale ruolo verrebbe a far parte? Perché nella pratica avviene che vengono inviati a Roma i primi vincitori dei concorsi.

SCALIA. Opterei per un ordine del giorno che sia pienamente accettabile da parte del Ministro e che impegni lo stesso a tenere nella debita considerazione la specie di direttiva che gli verrebbe, per l'appunto, data, onde si abbia finalmente una equa proporzione, fra centro e periferia, nel conferimento dei posti disponibili.

CAPPUGI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Scalia rinuncio all'emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È necessario mettersi su un piano di chiarezza anche formale, anche perché nella elaborazione di una legge come quella di cui ci occupano, l'aspetto formale è, direi, preminente. Indipendentemente dal merito dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cappugi, ritengo che esso non sia proponibile se prima non viene modi-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

ficato lo stato giuridico del personale dell'amministrazione delle poste. Se noi, infatti, partiamo dai due principi fondamentali, che il ruolo è unico e che le promozioni avvengono per merito comparativo, non possiamo votare alcuna cosa che sia in contrasto con essi e non possiamo votare nemmeno l'ordine del giorno il quale prevederebbe per il Governo un impegno inaccettabile.

Non è possibile accogliere un ordine del giorno che potrebbe essere anche invocato in ricorsi al Consiglio di Stato da parte di eventuali non promossi, quale elemento non conforme all'*iter* normale delle promozioni. La promozione va attuata nei confronti di tutti, senza priorità o privilegi. Criteri di opportunità ed equità possono anche portare, eventualmente, ad una certa ripartizione equa, ma ciò non può essere sancito nella legge e nemmeno in un ordine del giorno che impegni in tal senso il Governo.

SANTI. L'ordine del giorno può avere semplicemente il significato di una raccomandazione al Ministro, affinché egli tenga conto di alcuni evidenti criteri di equità allo scopo di evitare degli abusi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La raccomandazione deve riguardare il criterio di giustizia affinché non si verifichino condizioni di privilegio per coloro che sono al centro, nei confronti dei periferici; ma non si può parlare di ripartizione equa, perché se, ad esempio, ci fossero dieci funzionari incapaci alla periferia e dieci capaci al centro, o viceversa, una equa ripartizione fra di essi sarebbe impossibile. Or bene, non mi pare che questo criterio possa essere formalizzato in una legge o in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. A me pare che la Commissione abbia chiaramente espresso il suo pensiero per cui ritengo che il verbale della seduta abbia un'efficacia sufficiente agli effetti della interpretazione della norma. Pertanto, dopo quanto è stato detto da ciascuno di noi e dopo le dichiarazioni del Ministro, possiamo concludere la discussione su tale argomento.

CAPPUGI. Effettivamente vi è una certa difficoltà nell'applicazione del criterio proporzionale fra centro e periferia rispetto al principio fondamentale delle promozioni per merito comparativo, ma, pur tenendone conto fin dal primo momento, ho proposto ugualmente l'emendamento. Infatti, nonostante quello che possa dire il Ministro, nell'Amministrazione delle poste, con un gran numero

di personale alla periferia, si verifica troppo spesso che un criterio di preferenza venga seguito nei confronti del personale del centro. Una situazione del genere non può essere passata sotto silenzio.

Pertanto, teniamo pure conto delle difficoltà obiettive prospettate dal Ministro, ma tranquillizziamo nello stesso tempo il personale, sia pure attraverso un ordine del giorno, che affermi che l'essere funzionari del centro non può mai costituire un criterio di preferenza nelle promozioni. Il mio emendamento aggiuntivo tendeva a questo scopo e ritengo che, trasformato in un ordine del giorno, possa essere accolto dal Governo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto senz'altro un ordine del giorno in questo senso perché esprime lo stesso punto di vista del Governo, più volte richiamato nelle dichiarazioni che ho fatto.

PRESIDENTE. L'emendamento Cappugi è ritirato e sarà trasformato in un ordine del giorno.

Passiamo all'articolo 33:

*(Carriera del personale insegnante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni)*.

« La carriera degli insegnanti e degli assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia rimane disciplinata dal regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dalla legge 5 giugno 1954, n. 317 ».

A tale articolo sono stati proposti due emendamenti.

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Berti, Maniera, propongono di aggiungere i seguenti comma:

« La promozione da consigliere di terza a consigliere di seconda, e da consigliere di seconda a consigliere di prima si consegue a ruolo aperto, dopo un anno di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione a direttore di sezione si consegue mediante concorso per esami di merito distinto e di idoneità, così come previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

La promozione a direttore di divisione si consegue secondo le norme previste dall'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

L'onorevole Ceccherini propone a sua volta di aggiungere i seguenti comma:

« La promozione a consigliere di seconda classe si consegue a ruolo aperto, dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

La promozione a consigliere di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo due anni di anzianità nella qualifica inferiore ».

FRANCAVILLA. Il nostro emendamento tende a precisare come debbono avvenire le promozioni a ruoli aperti, ed a porre gli appartenenti alle qualifiche iniziali nella possibilità, quando svolgano le stesse funzioni, di accedere alla qualifica successiva, indipendentemente dalle funzioni di ruolo. In secondo luogo, sempre riferendoci al concetto dell'azienda a carattere industriale, noi vorremmo snellire, con l'emendamento, il cosiddetto apparato burocratico.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la materia è disciplinata nel testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e che pertanto non possiamo derogare da esso.

SANTI. Ma il titolo del disegno di legge reca: « Disposizioni particolari ».

PRESIDENTE. Evidentemente per quanto non è stato ancora disciplinato.

CECCHERINI. L'emendamento da me proposto può essere considerato assorbito dall'emendamento Bogoni.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario all'emendamento Bogoni perché la materia è già regolamentata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 33 del testo dagli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri, del quale ho dato dianzi lettura. Il Governo è contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 del disegno di legge nel testo del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché gli articoli aggiuntivi 33-bis, 33-ter 33-quater proposti dagli onorevoli Bogoni,

Francavilla ed altri, sono tutti preclusi, passiamo all'articolo 34.

CAPO III. — CARRIERE DI CONCETTO.

ART. 34.

(*Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria*).

« Gli impiegati della carriera di concetto, di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici principali, dirigenza di reparti contabili e di uffici principali senza gestione contabile, adempimento di incarichi di ispezione contabile, funzioni di gestione di depositi, di controllo e di aiuto dirigenza negli uffici e reparti retti dal personale della stessa carriera, nonché di aiuto agli ispettori delle sezioni tecniche di movimento ».

A tale articolo sono stati proposti tre emendamenti.

Gli onorevoli Cappugi, Zambelli, Colasanto, Scala, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi propongono il seguente testo sostitutivo.

« Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *F* dell'allegato I, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonché di collaborazione amministrativa contabile.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *G*, *H*, *I* dell'allegato I svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico e gli altri particolari adempimenti di natura amministrativa connessi con servizi postali, telegrafici.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato II alla presente legge svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani, e di uffici tecnici; svolgono altresì funzioni di carattere amministrativo, contabili e tecnici e gli altri particolari adempimenti connessi con i servizi telefonici.

Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

A loro volta, gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono il seguente testo sostitutivo.

*(Attribuzioni della carriera di concetto dei segretari ed equiparati)*

Il personale della carriera di concetto dei segretari ed equiparati addetti agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica svolge compiti di carattere amministrativo e di segreteria. Nell'espletamento del proprio compito ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Anche l'onorevole Ceccherini propone un testo sostitutivo che è il seguente.

« Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici principali, dirigenza di divisioni e sezioni contabili, adempimento di incarichi di ispezione contabile, funzioni di gestione di depositi e di economati centrali, di controllo e verifica nelle sezioni tecniche di movimento ».

**CECCHERINI.** Il mio emendamento tende ad introdurre fra le mansioni degli impiegati di concetto la dirigenza di divisioni e sezioni contabili e la gestione di economati centrali.

**CAPPUGI.** Rinuncio ad illustrare il mio emendamento poiché esso è stato accolto dal Comitato ristretto.

**MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.** Accetto il testo sostitutivo proposto dall'onorevole Cappugi. Penso, però, che per ragioni di chiarezza, il secondo comma dovrebbe essere così formulato.

« Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *G, H, I*, dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico connesse con servizi postali, telegrafici.

Per quanto riguarda l'emendamento Ceccherini e l'emendamento Bogoni, vorrei pregare i proponenti di non insistere e di aderire all'emendamento Cappugi che a me sembra più chiaro e più idoneo.

**CAPPUGI.** Accetto la modifica proposta dal Ministro al secondo comma del testo sostitutivo da me proposto.

**CECCHERINI.** Ritiro l'emendamento e aderisco all'emendamento Cappugi.

**BOGONI.** Anch'io ritiro il mio emendamento e aderisco a quello Cappugi, con le modifiche proposte dal Ministro.

**PRESIDENTE.** Il testo sostitutivo dell'articolo 34, con le modifiche introdotte dal Ministro, risulta così formulato.

« Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *F* dell'allegato I, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi d'ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonché di collaborazione amministrativa contabile.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *G, H, I* dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa, e di carattere contabile e tecnico connesse con servizi postali, telegrafici.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato II alla presente legge svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani, e di uffici tecnici; svolgono altresì funzioni di collaborazione amministrativa, e di carattere contabile e tecnico connesse con i servizi telefonici.

Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 35:

*(Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto).*

« Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere di concetto del personale amministrativo contabile, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;

b) per le carriere di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale — edile, meccanico, elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico, radiotecnico — e di maturità scientifica;

c) per le carriere di concetto dei geometri, diploma di geometra e di liceo artistico, ramo architettura.

d) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i ser-

vizi telefonici, diploma di perito industriale elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico e radiotecnico, e diploma di maturità scientifica.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di specifici titoli di studio tra quelli suddetti ».

A tale articolo sono stati proposti quattro emendamenti.

L'onorevole Cappugi propone di far precedere il primo comma dalle seguenti parole:

« Salvo quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'articolo 173 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Gli onorevoli Bogoni e Francavilla, invece, propongono il seguente testo sostitutivo:

*(Titolo di studio per l'accesso alla prima categoria di esercizio e alla carriera di concetto)*

Per l'accesso alla prima categoria di esercizio è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o della idoneità conseguita presso i corsi di istruzione professionale di secondo grado, per gli impiegati provenienti dalla seconda categoria di esercizio ma sforniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per l'accesso alla carriera di concetto del personale di segreteria è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Possono partecipare ai concorsi per la carriera di concetto anche gli impiegati della carriera del personale esecutivo di archivio protocollo e copia purché muniti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva.

L'onorevole Francavilla propone a sua volta di aggiungere all'alinea *b*), nel primo comma, dopo la parola « radiotecnico », la parola « chimico ».

Anche l'onorevole Concas propone di aggiungere dopo la parola « radiotecnico », la parola « chimico ».

L'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Bogoni e Francavilla è precluso in quanto la materia è già regolamentata.

Pongo in votazione l'emendamento Cappugi.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Francavilla.

*(È approvato).*

L'articolo 35, con gli emendamenti testé approvati risulta così formulato:

*(Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto).*

« Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

*a*) per le carriere di concetto del personale amministrativo contabile, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;

*b*) per le carriere di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale — edile, meccanico, elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico, radiotecnico, chimico — e di maturità scientifica;

*c*) per le carriere di concetto dei geometri, diploma di geometra e di liceo artistico, ramo architettura;

*d*) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di perito industriale elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico e radiotecnico, e diploma di maturità scientifica.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di specifici titoli di studio tra quelli suddetti ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 36:

*(Accesso alla carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati — Promozioni).*

« I posti disponibili nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata sono conferiti mediante concorso al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza.

Il concorso previsto dal precedente comma consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le promozioni alla qualifica di primo direttore capo e ispettore superiore di ragioneria ed equiparata, di direttore capo e ispettore capo di ragioneria ed equiparata, sono conferite con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le promozioni rispettivamente a segretario capo e a segretario principale ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono di sostituire tale articolo con il seguente:

*(Sviluppo di carriera del personale di concetto)*

La carriera del personale di concetto si svolge secondo le norme fissate dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero rilevare che l'articolo 36 del disegno di legge riguarda un determinato raggruppamento che non figura nel testo unico. Si tratta infatti di un ruolo speciale da creare *ex novo*, per cui non ritengo necessario il riferimento al testo unico.

BOGONI. Stante la precisazione del Ministro, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Bogoni non insiste nell'emendamento, pongo in votazione l'articolo 36 del disegno di legge del quale ho dato dianzi lettura.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 37:

*(Maggiorazione del premio di maggiore produzione).*

« Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge, è concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima ».

A tale articolo sono stati proposti tre emendamenti.

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli ed altri propongono la sua soppressione.

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni ed altri propongono invece il seguente testo sostitutivo:

« Agli impiegati di qualifica di direttore di ragioneria e di ispettore ed equiparati ed a quello di qualifica superiore, è concessa una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggior produzione relativo alla qualifica medesima ».

Anche l'onorevole Ceccherini propone un testo sostitutivo, il seguente:

« È istituita nella carriera di concetto di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge la qualifica di capo ragioniere o ispettore centrale di ragioneria o equiparato, con il coefficiente economico 665 ».

ZANIBELLI. L'articolo 37, del quale proponiamo la soppressione, è collegato alla tabella *F*; la nostra proposta tende a non introdurre la maggiorazione del premio di maggior produzione ed è giustificata nel senso che ci riserviamo di proporre in sede più opportuna l'aumento dei coefficienti.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento soppressivo è subordinato all'accoglimento di quello riguardante l'aumento dei coefficienti, che esamineremo in seguito, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'articolo 37 rimane accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo 38:

CAPO IV. — CARRIERE ESECUTIVE.

*(Attribuzioni del personale delle carriere esecutive).*

« I capi ufficio, i capiradiotelegrafisti o capiradioelettricisti, i capi tecnici, i capi officina, i capi centrale e i capiturno svolgono funzioni di piccola dirigenza o aiuto dirigenza negli uffici esecutivi.

Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni:

quello di esercizio di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile:

quello radiotelegrafista e radioelettricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico, di elettricista e di radioeletttricista e di collaborazione tecnica;

quello di archivio. di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine ».

Anche a tale articolo sono stati proposti tre emendamenti.

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli ed altri propongono il seguente testo sostitutivo:

« Gli impiegati della carriera esecutiva dei capi di ufficio di cui alla tabella *L* dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, gestione e controllo di uffici principali di minore importanza; di coadiuvanza nella dirigenza di uffici e reparti, nonché di collaborazione amministrativa contabile.

I capi ufficio, i capi centrale, i capi tecnici e i capi officine, gli assistenti e i capiturno di commutazione di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I e *F* e *G* dell'allegato II svolgono funzioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza negli uffici esecutivi postali e telegrafici, negli uffici telefonici interurbani, nelle stazioni radiotelegrafiche, telefoniche e radioelettriche, nelle officine postelegrafiche e telefoniche, nelle officine di posta pneumatica urbana.

Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni:

quello di esercizio: di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile;

quello radiotelegrafista e radioeletttricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica,

quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile;

quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico, di elettricista e di radioeletttricista e di collaborazione tecnica,

quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Un secondo testo sostitutivo viene proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri.

*(Attribuzioni del personale della seconda categoria d'esercizio)*

I capi ufficio, i capi tecnici, i capi officina e i capi centrale svolgono le mansioni di dirigenza o di aiuto dirigenza negli uffici esecutivi.

Inoltre il personale di seconda categoria svolge le seguenti funzioni:

quello di esercizio: di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale e di contabilità, con responsabilità diretta;

quello radiotelegrafista e radioeletttricista: di operatore e di tecnico;

quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di operatore e tecnico,

quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di contabilità, con responsabilità diretta;

quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di tecnico, di radioeletttricista.

Anche l'onorevole Ceccherini propone un testo sostitutivo:

« I capi d'ufficio di cui alle tabelle *L*, *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I svolgono funzioni di dirigenza, di controllo e di aiuto dirigenza negli uffici e reparti esecutivi.

Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni: quello di esercizio: di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile — quello radiotelegrafista e radioeletttricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica — quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica — quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile — quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico, di elettricista, di radioeletttricista e di collaborazione tecnica — quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con la utilizzazione di macchine.

Le funzioni e le mansioni anzidette saranno specificate ed assegnate alle diverse qua-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

lifiche con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione ».

CAPPUGI. Rinuncio ad illustrare il mio emendamento per economia di tempo.

CECCHERINI. Non insisto nel mio emendamento perché esso può essere considerato assorbito dall'emendamento Cappugi al quale aderisco.

BOGONI. Ritiro l'emendamento sostitutivo da me proposto e aderisco anch'io all'emendamento Cappugi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto il testo sostitutivo dell'articolo 38 proposto dall'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo sostitutivo del quale ho dato lettura, proposto dall'onorevole Cappugi e accolto dal Governo.

*(È approvato).*

L'articolo 38-*bis* proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri è stato assorbito dall'articolo testé approvato.

Passiamo all'articolo 39:

*(Titolo di studio per l'accesso alle carriere esecutive).*

« Per l'accesso alle carriere esecutive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio.

*a)* per le carriere degli operatori di esercizio e del personale specializzato dei servizi telefonici: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ;

*b)* per le carriere degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica urbana e del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche: diploma di licenza di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono il seguente testo sostitutivo.

*(Titolo di studio per l'accesso alla seconda categoria d'esercizio ed alla carriera esecutiva)*

« Per l'accesso alla seconda categoria di esercizio è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio.

*a)* per i ruoli degli operatori di esercizio e del personale specializzato dei servizi telefonici: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*b)* per i ruoli degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica urbana e del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio ed officine telefoniche: diploma di licenza di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale. Possono partecipare ai concorsi per la seconda categoria di esercizio anche gli impiegati della terza categoria di esercizio, sprovvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ma in possesso della idoneità conseguita al corso di istruzione professionale di terzo grado.

Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale di archivio, protocollo e copia è prescritto il possesso del titolo di studio di cui alla lettera *a)* del presente articolo ».

Faccio osservare che tale emendamento concerne una materia già disciplinata dal testo unico delle disposizioni riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

BOGONI. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39 del disegno di legge del quale ho dato lettura.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 40:

*(Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario).*

« I concorsi per l'accesso alle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono di sostituire tale articolo con il seguente:

*(Concorsi per l'ammissione alla carriera esecutiva del personale di archivio ed alla carriera del personale ausiliario di anticamera)*

« I concorsi per l'ammissione alla carriera del personale di archivio e alla carriera ausiliaria del personale di anticamera, possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

FRANCAVILLA. Il testo sostitutivo da noi proposto vuol tendere, praticamente, ad eliminare il secondo comma del testo governativo. Modifichiamo, pertanto, in tal senso il nostro emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario all'emendamento soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 40 del disegno di legge del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il mantenimento del secondo comma dello stesso articolo del quale gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono la soppressione. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41.

(*Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2ª e 1ª classe ed equiparate*).

« La promozione alle qualifiche di ufficiale di 2ª classe e di ufficiale di 1ª classe ed equiparate è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito ».

A tale articolo sono stati proposti cinque emendamenti, costituenti altrettanti testi sostitutivi.

L'onorevole Ceccherini propone il seguente testo:

« La promozione alla qualifica di ufficiali di seconda e di prima classe è conferita al ruolo aperto dopo due anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono a loro volta il testo seguente:

« La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda e di prima classe e corrispondenti coefficienti dei ruoli del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici è conferita a ruolo aperto, dopo un anno di anzianità nella qualifica inferiore ».

Il testo proposto dall'onorevole Concas è invece questo:

« La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in quest'ultima qualifica.

La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata è conferita nella misura del 50 per cento mediante scrutinio per merito comparativo ».

Gli onorevoli Cappugi, Zambelli ed altri propongono dal loro canto il seguente testo.

« La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in quest'ultima qualifica.

La promozione alle qualifiche di ufficiale di prima classe ed equiparate è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito ».

Infine, gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono quest'ultimo testo

(*Promozioni alle qualifiche di ufficiale di seconda e prima classe - seconda categoria di esercizio*)

« La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda e di prima classe è conferita a ruolo aperto, dopo un anno di anzianità nella qualifica inferiore ».

CECCHERINI. L'emendamento da me proposto tende a stabilire che la promozione alla qualifica di ufficiali di seconda e di prima classe è conferita a ruolo aperto dopo due anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore.

CONCAS. Rinuncio ad illustrare l'emendamento da me proposto.

CAPPUGI. Lo scopo del mio emendamento è di stabilire che il criterio seguito per le promozioni dal grado iniziale a quello superiore, nelle carriere direttiva e di concetto, il criterio cioè a ruolo aperto per merito comparativo, venga adottato anche per la carriera esecutiva, come del resto avviene in tutte le altre amministrazioni dello Stato.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Faccio osservare che per il personale di cui trattasi esiste già una posizione di vantaggio perché esso comincia la carriera con una qualifica superiore all'ex grado XIII. Non posso quindi essere d'accordo.

CECCHERINI. La norma delegata stabilisce per la promozione il criterio del biennio. In analogia con quanto è stato fatto per gli altri funzionari dello Stato, sarebbe bene, anche in questo caso, porre gli interessati sullo stesso piano.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La norma del biennio riguarda gli scatti non le promozioni.

SANTI. Noi aderiamo alla proposta dell'onorevole Ceccherini.

BIMA, *Relatore*. Io invece non ritengo di poter aderire alla proposta Ceccherini.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Solo in linea subordinata potrei aderire al testo sostitutivo proposto dall'onorevole Cappugi, ma non a quello degli altri colleghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini cui ha aderito l'onorevole Santi anche a nome dei colleghi della sua parte.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 41, del quale ho dato dianzi lettura, proposto dall'onorevole Cappugi e accolto dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 42:

*Norme sullo scrutinio per anzianità congiunta al merito).*

« Le promozioni mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito sono conferite, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio per anzianità congiunta al merito gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 43:

*Promozione alla qualifica di capo ufficio ed equiparata).*

« La promozione a capo ufficio, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, a capo tecnico, a capo officina, ad assistente di commutazione e equiparata ed a capo centrale ed equiparata si consegue mediante:

1°) concorso per esami nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano com-

piuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo numero 2°);

2°) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che rivestono la qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata e che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di servizio effettivo.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile in base alle norme vigenti, l'anzianità di servizio di cui al n. 1° del precedente comma è ridotta di quattro anni.

Il concorso e lo scrutinio previsti dal presente articolo si effettuano con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

A tale articolo sono stati proposti due emendamenti.

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli ed altri propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

*« All'inizio dell'articolo aggiungere il seguente comma.*

*(Promozione alla qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio ed equiparata)*

« La promozione a capo ufficio principale si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli operatori di esercizio che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza ».

L'onorevole Ceccherini propone il seguente testo sostitutivo.

« La promozione alla qualifica di capo ufficio principale si consegue mediante:

a) concorso di merito distinto, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare gli impiegati della carriera degli operatori di esercizio che abbiano compiuto 4 anni di effettivo servizio nello stesso ruolo;

b) concorso di idoneità, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi impiegati dello stesso ruolo con sei anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

CAPPUGI. L'emendamento da me proposto si rende necessario in seguito alla richiesta trasformazione del ruolo di cui all'allegato I, tendente a dettare norme per la carriera dei capi ufficio.

CECCHERINI. La prima parte dell'emendamento da me proposto è identica all'emendamento Cappugi; la seconda parte, riguardante l'attribuzione dei restanti posti disponibili, tende a stabilire che la promozione a capo ufficio, mediante concorso di idoneità, può essere conseguita dagli impiegati dello stesso ruolo purché abbiano sei anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza, anziché cinque come previsto dal testo governativo.

BOGONI. Aderisco all'emendamento Cappugi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario all'emendamento Cappugi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cappugi al quale ha aderito l'onorevole Bogoni. Il Governo invece è contrario ad esso.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 43 del disegno di legge del quale ho dato dianzi lettura, che con l'approvazione dell'emendamento Cappugi diventa comma secondo.

(È approvato).

Poiché l'emendamento Ceccherini è stato assorbito per la prima parte dall'emendamento Cappugi, testé approvato, pongo in votazione la seconda parte dello stesso emendamento Ceccherini.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 43 del disegno di legge.

(È approvata).

L'articolo 43, con l'emendamento introdotto risulta così formulato:

*(Promozione alla qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio ed equiparata).*

« La promozione a capo ufficio principale si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli operatori di esercizio che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

La promozione a capo ufficio, a capo radio-telegrafista o capo radioelettricista, a capo tecnico, a capo officina, ad assistente di commutazione e equiparata ed a capo centrale ed equiparata si consegue mediante.

1° concorso per esami nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo numero 2°);

2° scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che rivestono la qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata e che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di servizio effettivo.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile, in base alle norme vigenti, l'anzianità di servizio di cui al n. 1° del precedente comma è ridotta di quattro anni.

Il concorso e lo scrutinio previsti dal presente articolo si effettuano con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Do lettura dell'articolo 43-bis proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri:

*(Promozione alla qualifica di capo ufficio principale)*

« La promozione alla qualifica di capo ufficio principale del quadro permanente si consegue mediante:

a) concorso di merito per 1/3 dei posti vacanti, con diritto di parteciparvi a tutto il personale che conti sei anni di effettivo servizio nella seconda categoria di esercizio;

b) concorso di idoneità per 1/3 dei posti vacanti, riservato al personale con qualifica di ufficiale di prima classe che conti quattro anni di servizio in tale qualifica;

c) colloquio per 1/3 dei posti vacanti riservato agli ufficiali di prima classe con cinque anni di servizio in tale qualifica ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Do lettura dell'articolo 43-ter proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri.

*(Promozione alla qualifica di capo ufficio principale, di vice dirigente e di assistente)*

« La promozione alla qualifica di capo ufficio principale del quadro permanente, di vice dirigente e di assistente, si consegue mediante:

a) concorso di merito per un terzo dei posti vacanti, con diritto di parteciparvi a tutto il personale che conti sei anni di effettivo servizio nella seconda categoria di esercizio;

b) concorso di idoneità per un terzo dei posti vacanti, riservato al personale con qualifica di ufficiale di prima classe e corrispondenti coefficienti per il personale dell'A.S.S.T., che conti quattro anni di servizio in tale qualifica;

c) colloquio per un terzo dei posti vacanti riservato agli ufficiali di prima classe e corrispondenti coefficienti per il personale della A.S.S.T., con cinque anni di servizio in tale qualifica ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 44:

*(Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe ed equiparata).*

« La promozione a capo ufficio di prima classe, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di prima classe, a capo tecnico di prima classe, a capo officina di prima classe, a capo turno ed equiparata e a capo centrale di prima classe ed equiparata è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

L'onorevole Ceccherini propone di sostituire tale articolo con il seguente:

« La promozione a capo ufficio di prima classe e equiparata è conferita per anzianità congiunta al merito ».

CECCHERINI. L'emendamento da me proposto tende a stabilire che la promozione a capo ufficio di prima classe ed equiparata, è conferita per anzianità congiunta al merito, anziché soltanto per anzianità, come previsto dal disegno di legge.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Condizione essenziale per il buon andamento dell'amministrazione, è la preparazione del personale e l'accertamento delle sue capacità.

CECCHERINI. La sostanza del mio emendamento è questa. se ci sono, per esempio, trenta funzionari da scrutinare, si procede prima per anzianità; poi se ne scelgono i migliori.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non è questo il sistema della anzianità congiunta al merito. Non si fa con un punteggio, ma seguendo il ruolo e promuovendo tutti quelli che non sono dichiarati impromovibili.

CECCHERINI. Io esprimo questo mio concetto, tenendo conto anche della anzianità.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma si tratta allora di merito comparativo, perché l'anzianità congiunta al merito consiste nel sistema che ho richiamato. Non si fa cioè una comparazione di tutti quelli che hanno raggiunto il minimo di permanenza nel grado e per i quali l'anzianità ha pure un valore, ma seguendo pedissequamente il ruolo e non saltando che i demeritevoli. Il criterio, enunciato dall'onorevole Ceccherini, invece, è quello del merito comparativo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Ceccherini.

*(Non è approvato.)*

L'emendamento Bogoni comprende delle altre categorie, oltre quelle indicate nel testo del Governo. Sono aggiunti i dirigenti di ampliatrici e dirigenti principali.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Bogoni, non accettato dal Governo.

*(Non è approvato.)*

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 44 nel testo del Governo.

*(È approvato.)*

Passiamo all'articolo 45:

ART. 45.

*(Valutazione del servizio di commutazione).*

« I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in qualità di operatore, di assistente o di capo turno

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

da parte del personale femminile appartenente al ruolo organico di cui alla tabella *F* dell'allegato II sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del trattamento di quiescenza, dopo che il personale medesimo abbia compiuto venti anni di effettivo servizio.

Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dismissione del personale dalle anzidette mansioni è disposta mediante ordinanza del competente capo dell'Ispettorato di zona, sentito il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. L'ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è inserita nello stato matricolare degli interessati ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile sono maggiorati in ragione di un terzo della loro effettiva durata ai fini del trattamento di quiescenza ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Bogoni, di cui ho dato lettura.

*(Non è approvato)*.

Metto in votazione l'articolo 45 nel testo del Governo.

*(È approvato)*.

Passiamo all'articolo 46:

CAPO V. — CARRIERE AUSILIARIE.

ART. 46.

*(Mansioni del personale ausiliario)*.

« Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti ai detti servizi ed a quelli di banco-posta e telegrafici; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali.

Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla e altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 46 con il seguente:*

« Il personale della terza categoria di esercizio è addetto alla raccolta, trasporto, scambio, carteggio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti ai detti servizi ed a quello di banco-posta e telegrafici; il personale di terza categoria dei ruoli tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici è addetto alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, con il compito di eseguire misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici a loro attribuiti, provvede alla sorveglianza degli impianti e degli stabilimenti di telecomunicazione, alla raccolta ed allo smistamento dei cartellini del traffico, alla vigilanza nelle sale di accettazione, anche con l'impiego o conduzione di automezzi ».

Ma questo emendamento è precluso dalla votazione precedente.

C'è anche un emendamento degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi:

« *Al primo comma dopo le parole: di banco-posta e telegrafici, aggiungere le seguenti parole:* Svolgono altresì mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria e collaborano coi coadiuvanti di ispezione ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo lo accoglie fino alla parola « ausiliaria ».

CAPPUGI. Accetto il parere del Governo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri, di cui ho dato lettura, fino alla parola « ausiliaria ».

*(È approvato)*.

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno presentato anche questo altro emendamento:

*Aggiungere i seguenti ultimi due comma:*

« Le funzioni anzidette saranno specificate e assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Abbiamo ancora un altro emendamento Bogoni, Francavilla ed altri. Esso dice:

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La norma è già contenuta nel testo unico, quindi è superfluo ripeterla.

BOGONI. A seguito di questa dichiarazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 46 nella sua interezza integrato dall'emendamento degli onorevoli Cappugi ed altri già approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47:

(*Mansioni dei fattorini*).

« I fattorini sono addetti al servizio di recapito della corrispondenza ».

Poiché non ci sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48:

(*Accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario*).

« Per l'ammissione ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio il limite massimo di età è stabilito in anni 23.

L'amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale ausiliario, non superiore al 10 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione medesima ».

Gli onorevoli Bogoni e altri hanno presentato il seguente emendamento:

(*Accesso alla qualifica iniziale della terza categoria di esercizio e della carriera del personale ausiliario*)

« Per l'ammissione ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale della carriera ausi-

liaria e a quella della terza categoria di esercizio il limite massimo di età è stabilito in anni 23.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario e a quelle del personale della terza categoria di esercizio, non superiore al 25 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'amministrazione stessa ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'unica divergenza dal testo governativo è la percentuale del 25 per cento invece del 10 per cento.

BOGONI. Si potrebbe arrivare ad un compromesso, fissandola nel 20 per cento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto la percentuale del 20 per cento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 48 con la sostituzione della percentuale del 20 per cento all'altra del 10 per cento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 49 .

(*Promozione alla qualifica di agente di esercizio di quarta, seconda e prima classe ed equiparate*).

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di quarta, seconda e prima classe e di agente tecnico di quarta, seconda e prima classe è conferita per anzianità congiunta al merito con la osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 42 ».

Gli onorevoli Bogoni e altri hanno presentato il seguente emendamento:

(*Sviluppo di carriera del personale della terza categoria di esercizio*)

« La promozione da fattorino ad agente di quarta classe, è conferita per anzianità congiunta al merito.

Il passaggio da agente di quarta ad agente di terza, e da agente di terza ad agente di seconda, avviene a ruolo aperto, dopo un anno di anzianità nella qualifica inferiore.

La promozione da agente di seconda ad agente di prima è conferita mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito ; da agente di prima ad agente superiore, 2/3 per anzianità congiunta al merito, ed 1/3 per merito comparativo ».

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

L'onorevole Ceccherini ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 49 col seguente.*

« La promozione alla qualifica di agente di esercizio di quarta classe è conferita per anzianità congiunta al merito.

La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di seconda classe è conferita a ruolo aperto, dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

La promozione alla qualifica di agente di esercizio di prima classe è conferita per anzianità congiunta al merito ».

CECCHERINI. Il testo del disegno di legge parla di promozione per anzianità congiunta al merito per gli agenti di esercizio di quarta, seconda e prima classe. Noi proponiamo che questo valga per gli agenti di esercizio di quarta classe, mentre per la promozione alla qualifica di agente di esercizio di seconda classe la promozione avvenga a ruolo aperto dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica inferiore; e che la promozione alla qualifica di agente di servizio di prima classe sia conferita per anzianità congiunta al merito.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il testo governativo è già sufficientemente favorevole, prevedendo la promozione per anzianità congiunta al merito. Ma non posso essere d'accordo col ruolo aperto, perché comporta un aggravio notevolissimo di spesa in rapporto a un personale che da questo disegno di legge è notevolmente avvantaggiato con gli aumenti di coefficiente.

BOGONI. Noi manteniamo il nostro emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento degli onorevoli Bogoni e altri sull'articolo 49, sostitutivo del testo governativo.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Ceccherini, sostitutivo del testo governativo.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 49 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 50:

(*Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di terza classe ed equiparata*).

« La promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, previo

parere favorevole del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo ».

Gli onorevoli Bogoni ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

(*Sviluppo di carriera del personale ausiliario di anticamera*)

« Il personale della carriera ausiliaria di anticamera segue per lo svolgimento della carriera le norme dettate dagli articoli 50, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ».

MATTARELLA. *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La proposta dell'onorevole Bogoni è già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica al quale la Commissione intende riportarsi.

BOGONI. Rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 50 nel testo del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 51:

(*Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata*).

« La promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore è conferita, a scelta, agli impiegati dello stesso ruolo, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore tre anni di servizio effettivo ».

Gli onorevoli Bogoni e altri hanno proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

L'onorevole Ceccherini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo.

*Sostituire l'articolo 51 col seguente*

« La promozione alla qualifica di Agente di esercizio superiore ed equiparata è conferita in ragione di due terzi dei posti disponibili per anzianità congiunta al merito e di un terzo per merito comparativo ».

FRANCAVILLA. Noi avevamo proposto la categoria di esercizio e l'articolo 1 del testo governativo secondo noi sarebbe caduto, se fosse stata approvata la nostra categoria di esercizio. Perciò a questo punto ci rinunciamo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

CECCHERINI. Il mio articolo sostitutivo ripete il concetto informatore delle promozioni, che vorremmo realizzare nell'amministrazione postelegrafonica. Però le eccezioni mosse dal Ministro quando abbiamo proposto la promozione per anzianità congiunta al merito superano in parte l'emendamento, in quanto che soltanto per due terzi noi chiediamo l'anzianità congiunta al merito, mentre per un terzo rimane puro e semplice il merito comparativo. In questo senso diamo la possibilità all'amministrazione di permettere anche ai più giovani e meritevoli di essere promossi al grado superiore.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Ceccherini.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 51 nel testo governativo.

(È approvato).

SCALIA. Io propongo il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 51

« Il dipendente incaricato dell'esercizio delle funzioni di qualifica superiore ha diritto dopo il primo mese a una indennità non pensionabile, corrispondente alla eventuale differenza tra gli stipendi iniziali della qualifica rivestita e di quelli relativi alla qualifica della quale è incaricato di esercitare le funzioni, nonché le competenze accessorie previste per questa ultima qualifica limitatamente alla durata dell'incarico ».

Faccio presente che questo articolo è uguale all'articolo 62 dello stato giuridico del personale delle ferrovie e io non ho fatto altro che riprodurlo.

FRANCAVILLA. Perché « non pensionabile » ?

SCALIA. Così è detto nello stato giuridico del personale delle ferrovie.

BOGONI. La nostra parte è favorevole all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Scalia.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si riserva di esaminare la portata dell'emendamento Scalia.

PRESIDENTE. Allora la seduta è sospesa e rinviata al pomeriggio alle ore 17

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 17,15).

PRESIDENTE. Siamo arrivati all'articolo 5. Ne do lettura:

### TITOLO III.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### CAPO I. — DISPOSIZIONI FINALI.

##### ART. 52.

(Ruoli aggiunti).

« In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale dei ruoli speciali transitori è inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate.

All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianità di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici ».

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reah, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente

(Personale dei ruoli aggiunti)

« I ruoli aggiunti sono soppressi.

Il personale già iscrittovi sarà inquadrato nella carriera e qualifica corrispondente alle mansioni espletate al 1° luglio 1957, anche in soprannumero ».

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno proposto di aggiungere alla fine del secondo comma le parole « con effetto dal 1° luglio 1956 ».

Onorevole Rubeo, vuole illustrare l'emendamento Bogoni ?

RUBEO. È così chiaro che non credo abbia bisogno di illustrazione.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Insisto per il mantenimento del testo governativo, anche perché l'emendamento contrasta con disposizioni di carattere generale.

RUBEO. Quante unità conta questo personale?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non lo so, ma certamente molte.

JACOPONI. L'amministrazione verrà a spendere 7 lire di più.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io mi impegno anche per 14 lire se ella si impegna a pagare il resto. Ma soprattutto vi è una impostazione di carattere generale per tutte le amministrazioni a cui non è opportuno derogare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bogoni all'articolo 52, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Cappugi. Qual è il parere del Governo su di esso?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non posso accettare l'emendamento Cappugi, e, per tranquillità della Commissione, desidero precisarne le ragioni: non è pensabile che ci sia un ruolo transitorio che abbia decorrenza dal 1° luglio 1956, quando il ruolo principale è stato istituito con decorrenza dal 1° luglio 1957.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cappugi, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 52 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 53

## ART. 53.

(Norma particolare per i portalettere e i ricevitori).

« I portalettere e i ricevitori effettivi, con almeno due anni di servizio, e i portalettere e ricevitori provvisori con almeno tre anni di servizio, addetti a zone rurali urbanizzate, possono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla urbanizzazione medesima o entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono addetti a zone già urbanizzate, conseguire la nomina alla qualifica di agente di esercizio di 4ª classe, sempreché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso

in carica, ad eccezione di quello dell'età, e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Per i portalettere e i ricevitori effettivi il servizio reso in qualità di provvisori è valutato in ragione di tre quarti ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta dal precedente comma.

In relazione al numero delle zone urbanizzate viene aumentato l'organico della qualifica iniziale del ruolo organico degli agenti di esercizio e corrispondentemente diminuito il ruolo dei portalettere ».

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Articolo 54:

(Assunzione di personale straordinario).

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a due mesi e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria.

Il servizio prestato in qualità di impiegato provvisorio può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive e per l'accesso alle carriere ausiliarie ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera propongono di sostituire il primo comma con il seguente

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione può procedere ad assunzione di personale straordinario per le funzioni proprie della seconda e terza categoria ».

Veramente questo emendamento sarebbe precluso perché in esso si parla sempre di seconda e terza categoria.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Poiché non vi è differenza con il testo governativo salvo che per la questione delle categorie, conviene approvare il testo governativo medesimo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 54 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 55

(Organici del personale salariato).

« Le tabelle organiche del personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato III alla presente legge ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera propongono di sopprimere l'intero articolo.

FRANCAVILLA Penso che sarebbe bene lasciare in sospeso questo punto, perché una deliberazione potrebbe compromettere la discussione sulle tabelle, dato che abbiamo presentato degli emendamenti relativi alle medesime.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Votiamo con l'intesa che il problema delle tabelle rimane impregiudicato.

PRESIDENTE. Questo l'abbiamo già detto: la posizione delle tabelle non è pregiudicata dalla votazione degli articoli che fanno riferimento ad esse. Quando arriveremo alle tabelle, ognuno di noi avrà il diritto di sostenere i propri emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo del disegno di legge

« Le tabelle organiche del personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato III alla presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 55-bis, presentato dagli onorevoli Guido Basile e Bogoni

« Per gli impiegati attualmente nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il servizio prestato nelle qualità di ricevitore, gerente, direttore, reggente, titolare delle ex ricevitorie, degli

uffici locali, nonché delle agenzie viene riconosciuto a tutti gli effetti come se prestato nel soppresso gruppo C o nell'attuale carriera esecutiva per il computo dell'anzianità di servizio ai fini della partecipazione agli esami speciali e normali, previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 11 gennaio 1956, n. 16 ».

BOGONI. Rinunzio ad illustrare l'articolo aggiuntivo. Si tratta, in sostanza, della stessa esigenza prospettata nella nota proposta di legge dell'onorevole Colitto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non ritiene di poter accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 55-bis.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 56, per il quale vi è un emendamento soppressivo degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ritengo opportuno il mantenimento di questo articolo, in quanto — nella ipotesi che i soggetti in questione, i quali in atto già godono dell'assegno, non venissero nominati capo servizio — verrebbero a perdere la possibilità di godere di tali assegni. L'articolo del testo governativo è, in sostanza, un « paracadute ».

FRANCAVILLA. Dato che stiamo approvando una riforma ritengo opportuno sistemare tutte le posizioni. È questa la ragione per la quale la nostra parte richiede la soppressione.

PRESIDENTE. Tenuto conto della accentuata disparità di pareri, ritengo opportuno accantonare per ora l'articolo 56.

Passiamo agli articoli 57 e 58 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo senz'altro in votazione nel testo governativo.

Ne do lettura.

« Gli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, anteriormente alla data da cui ha effetto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, rivestivano il grado XI dei ruoli direttivi amministrativi o il grado X del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico sono inquadrati, con effetto dalla stessa data, rispettivamente nelle qualifiche equiparate a quella di consigliere di 3ª classe dei ruoli direttivi amministrativi ed a quella di consigliere di 2ª classe del ruolo degli inge-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

gneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta nei gradi di provenienza.

In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni conferite ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono valide a tutti gli effetti.

Nei confronti degli impiegati nominati nei ruoli del personale direttivo posteriormente al 30 giugno 1956, l'inquadramento di cui al precedente primo comma ha effetto dalla data della nomina ».

(È approvato).

« Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti cinque posti in soprannumero di ispettore generale. In corrispondenza di tale soprannumero sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma è effettuato a partire dal 31 dicembre 1960 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di ispettore generale delle telecomunicazioni, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 59, sul quali sono stati presentati vari emendamenti.

Il primo è quello degli onorevoli Troisi e De Biagi:

« Al primo comma sostituire le parole: è conferita, con le altre: ed il totale di quelli, nella stessa qualifica, derivanti con effetto dal 1° luglio 1958, dall'attuazione della tabella C del medesimo allegato I alla presente legge, sono conferiti ».

TROISI. Con l'emendamento proposto dal collega De Biagi e da me s'intende rendere possibile effettuare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, promozioni a capo divisione del ruolo organico nella carriera direttiva del personale tecnico delle comunicazioni, limitatamente all'incremento dei posti derivante, con effetto dal 1° luglio 1958, dall'applicazione della tabella « C » prevista dalla presente legge. La ragione di questa richiesta sta nel fatto che l'articolo 59 già prevede l'inquadramento nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.

In sostanza, con questo emendamento si rende possibile ad un certo gruppo di funzionari, che per ora non hanno potuto conseguire le loro aspirazioni, di essere agevolati

nello sviluppo della carriera. Si tratta di funzionari benemeriti che sono da parecchio tempo nello stesso grado.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non vedo perché, mentre per quanto riguarda l'incremento della tabella « B » si procede all'incremento dei posti per la metà, per la tabella « C » si dovrebbe procedere per il totale. È vero che si tratta di un numero ristretto di funzionari, indubbiamente benemeriti, ma funzionari altrettanto benemeriti esistono anche nella tabella « B ». Insisto pertanto perché si faccia lo stesso trattamento.

TROISI. Tenuto conto delle considerazioni svolte dal Governo, accetto di sostituire nel mio emendamento le parole: « la metà », alle parole: « il totale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 59, con l'emendamento dell'onorevole Troisi modificato:

« La metà dell'incremento dei posti derivante con effetto dal 1° luglio 1958 dall'attuazione della tabella « B » dell'allegato I della presente legge nella qualifica di direttore di divisione, e la metà di quelli derivanti dall'attuazione della tabella « C » del medesimo allegato sono conferite secondo le aliquote previste dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale per esame rispettivamente da effettuarsi e da bandirsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di anzianità nella qualifica previsti dallo stesso articolo 166 vanno riferiti alla data del 31 dicembre 1957 e si prescindono dal requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Il concorso speciale per esame, di cui al precedente comma, si intende espletato alla stessa data dello scrutinio per merito comparativo ».

(È approvato).

Gli onorevoli Cappugi ed altri hanno presentato il seguente comma aggiuntivo all'articolo 59.

« Nella prima attuazione del ruolo organico della carriera direttiva del personale delle costruzioni e degli impianti tecnologici di cui alla tabella « D » allegata al decreto presidenziale 11 gennaio 1957, n. 363, il personale in servizio da almeno tre anni presso le aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dall'ex Mini-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

stero dell'Africa italiana, anche a contratto tipo, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio, in possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza al ruolo predetto, può, a domanda, essere inquadrato nella qualifica corrispondente al grado di equiparazione posseduto, conservando anche ai fini della carriera l'anzianità nel grado di equiparazione posseduta ».

SCALIA. Questo comma aggiuntivo tende a definire la posizione di alcuni funzionari i quali, provenienti dal Ministero dell'Africa italiana, si sono trovati a svolgere con certe mansioni e qualifiche il loro servizio al Ministero delle poste. Si tratta di tecnici indispensabili per l'amministrazione delle poste.

Con questo comma aggiuntivo, si tende a dar luogo alla sistemazione di questo personale che, altrimenti, resterebbe fuori da ogni quadro e si vedrebbe precluso ogni sviluppo di carriera.

BOGONI Vorrei domandare all'onorevole Ministro se in effetti i funzionari provenienti dal Ministero dell'Africa italiana siano stati incamerati, con tutti i diritti, nel Ministero delle poste.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questi funzionari sono stati sistemati ai sensi delle disposizioni per lo sfollamento del Ministero dell'Africa italiana. Vi sono per altro situazioni particolari.

SCALIA. Tengo a precisare che l'emendamento è stato suggerito dalla stessa categoria. Poiché stiamo provvedendo alla riforma della carriera del personale tecnico, appare opportuno inserire anche questi funzionari come elementi attivi nel corpo del personale postelegrafonico.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questi impiegati sono già sistemati in ruolo. L'emendamento tende a consentire loro un passo avanti. Si tratta — a quanto mi risulta — di tre o quattro ingegneri in tutto. In proposito il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cappugi ed altri.

(È approvato).

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 59-bis.

« La decorrenza della promozione a direttore di sezione degli impiegati che furono inqua-

drati nei ruoli di gruppo A dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, quali vincitori di concorsi di esami indetti per posti dell'organico del personale direttivo della ex tabella A, si considera riportata, ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore, alla data da cui ebbero effetto le prime promozioni al grado VII conseguite da altri impiegati che siano stati immessi mediante scrutinio nei ruoli di gruppo A ai sensi dell'articolo 6 del suddetto decreto e che abbiano superato in carriera i primi, essendosi giovati del combinato disposto dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 868 e dell'articolo 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1950, n. 229 ».

SCALIA. L'articolo aggiuntivo da noi presentato si ispira agli stessi criteri che hanno indotto gli onorevoli Gaspari e Cervone a presentare una proposta di legge in tal senso, già annunciata alla Camera il 14 giugno del 1954.

Con questo emendamento si mira ad attenuare una grave sperequazione di carriera verificatasi nei confronti dei vincitori degli ultimi concorsi che vennero indetti per i posti dello speciale ruolo del personale direttivo della tabella « A » della azienda statale dei servizi telefonici, che poi venne abrogato il primo giugno 1948 con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 1948, n. 50.

Questo provvedimento stabilì il nuovo ordinamento del personale della azienda servizi telefonici e fissò le norme per l'inquadramento medesimo dalla posizione di « contrattisti » in cui sino a quel momento si era trovato nel normale ruolo statale. Ebbene, col citato decreto-legge n. 504, i vincitori di concorsi ed esami vennero inquadrati nei gradi IX e X del gruppo A (ossia impiegati della prima categoria del soprannumero speciale personale fuori ruolo assunto a normale integrazione dell'organico e retribuito a norma del regio decreto n. 100 del 1937) e furono collocati, mediante semplice scrutinio, nel grado iniziale del gruppo A.

Il decreto in parola pose perciò tale personale in una posizione gerarchicamente inferiore a quella dei primi. Sopravvenne in seguito la legge 29 aprile 1950, n. 229, che al terzo comma dell'articolo 3 rese invece valutabile quale servizio di ruolo, al solo fine delle promozioni, quello prestato nel quadro speciale, venendo in tal modo ad alterare gli equi criteri delle norme di inquadramento contenute nel decreto-legge n. 504, poiché divenne evidentemente illogico e contraddittorio

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

il collocamento nel grado iniziale di personale cui venne poi riconosciuta anzianità valida a far ottenere almeno tre promozioni.

La legge del 1950 ha determinato perciò un capovolgimento delle preesistenti posizioni di carriera, perché ha consentito ad impiegati che non riuscirono a conseguire l'idoneità nei concorsi a posti per la carriera direttiva della tabella A di scavalcare i vincitori stessi, conseguendo — senza mai aver superato esami di accesso a carriere o di promozione — ben quattro promozioni in meno di due anni.

Ecco i motivi per cui, con questo emendamento, si tende a ristabilire una situazione di equità e si tende a far sì che vengano eliminati gli inconvenienti derivati dall'ultimo provvedimento, cioè dalla legge n. 229.

FRANCAVILLA. A titolo di pregiudiziale vorrei fare osservare che in sede di Comitato ristretto si rimase d'accordo di ritirare questo emendamento. La nostra parte mantenne l'impegno per i propri, ma la C.I.S.L. non ha evidentemente ritenuto di fare altrettanto...

CECCHERINI. L'emendamento era stato ritirato ma ora è stato ripresentato. Il Governo ha espresso parere favorevole.

SENSI. Tra i firmatari dell'emendamento figuravo anch'io, che pure non appartengo alla cara e grande famiglia della C.I.S.L. La reazione di alcuni funzionari mi ha tuttavia indotto a ritirarlo e — devo dirlo lealmente — mi sono convinto che questo emendamento verrebbe a sconvolgere posizioni di carriera comunque già acquisite da funzionari promossi a direttori di sezione il 1° gennaio 1956 e di altri funzionari giunti legittimamente al posto di direttore di divisione col 1° gennaio 1958, dopo sei anni di permanenza nella qualifica inferiore ai sensi dell'articolo 166 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Se non vado errato, questo emendamento riporta l'anzianità dei direttori di sezione che sono arrivati a quella qualifica solo nell'agosto 1957 a una data antecedente in modo che — avendo la legge una sorta di effetto retroattivo — consente a costoro di essere inclusi nello scrutinio per la nomina a direttore di divisione. Ne consegue una lesione dei diritti degli altri funzionari a cui prima accennavo, egualmente degni di stima. Innanzitutto verrebbero scavalcati i direttori di sezione con due anni di effettiva anzianità nella qualifica; in secondo luogo potrebbero essere estromessi direttori di divisione già nominati.

L'emendamento, insomma, introduce una specie di anzianità fittizia che non mi pare in coscienza possa essere accolta, perché si

profila il pericolo di una lesione di diritti già acquisiti da altri funzionari dello Stato.

Per queste ragioni dichiaro che non intendo dare più la mia adesione all'emendamento Cappugi ed altri.

BOGONI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Sensi. L'articolo 59-bis tende a soddisfare particolari esigenze di alcuni funzionari dei telefoni (non voglio farne i nomi, ma si tratta di quattro o cinque persone in tutto). Per rimediare al presunto danneggiamento subito dai sunnominati funzionari, entrati in amministrazione nel 1948, si verrebbero a danneggiare funzionari che da oltre due anni sono al grado VII. Vogliamo dunque danneggiare la maggioranza dei funzionari per favorire quattro o cinque persone? Noi non siamo per nulla di questo avviso.

MANCINI. Associandomi ai rilievi del collega Sensi, faccio presente all'onorevole Scalia che con l'emendamento che si propone non si attenuano affatto grandi sperequazioni di carriera ma si mette in essere un atto di aperto favoritismo per un gruppo di funzionari (non ne faccio i nomi in questa sede per evidenti ragioni) i quali verrebbero posti in condizione di fare una carriera vertiginosa e di superare altri funzionari che hanno, nel grado, una anzianità maggiore e anche meriti maggiori. Potrebbe anche verificarsi che, ove quell'emendamento fosse accolto, funzionari che hanno già acquisito il diritto alla promozione verrebbero addirittura a perdere tale diritto.

L'onorevole Scalia potrebbe fare quanto ha fatto il suo collega Sensi, il quale, dopo aver riesaminato la questione, ha sentito onestamente il dovere di prospettare il suo caso di coscienza.

FRANCAVILLA. Ritengo che, prima di votare, la Commissione debba meditare attentamente le parole dell'onorevole Sensi e invito la Commissione stessa a votare contro l'emendamento Cappugi.

SCALIA. Devo dire a me stesso, prima che agli altri, che quando ho illustrato il mio emendamento mi sono rifatto a delle valutazioni particolari. Su un punto, però, le osservazioni degli onorevoli colleghi mi hanno lasciato un po' perplesso: si è detto che con la legge n. 229 si sarebbe operato un capovolgimento delle preesistenti condizioni di carriera, capovolgimento che ha determinato questa situazione. Impiegati che non erano riusciti a conseguire l'idoneità nei concorsi a posti della carriera direttiva hanno scavalcato i vincitori stessi dei concorsi.

Desidero precisare alla Commissione che di questa questione non faccio un problema di numero, bensì un problema di giustizia; prima di occuparmi dell'importanza in volume di una categoria, mi occupo della giustezza della causa. Nel caso in cui ciò che è stato detto fosse vero, io rimarrei della medesima opinione. Non so se questo sia esatto e non posso per le stesse ragioni non essere sensibile alle considerazioni fatte da alcuni colleghi, secondo le quali questo emendamento porterebbe ad un disastro.

**PRESIDENTE.** Qual è la legge n. 229? È necessario indicare, anziché il numero della legge, il contenuto della stessa.

**SCALIA.** Si tratta della legge 29 aprile 1950 e il punto che ci riguarda è il terzo comma dell'articolo 3. Si tratta di una situazione che l'onorevole Ministro conoscerà certamente meglio di me.

Se non è esatto che si sia operato questo capovolgimento e quindi che sia verificata una situazione iniqua, io sono pronto a ritirare il mio emendamento, però se è vero l'assunto da cui sono partito, indipendentemente dal numero di questa o di quella categoria, mantengo la mia posizione.

**SENSI.** Ma, questi funzionari che si lamentano sono stati promossi legittimamente?

**MANCINI.** Attraverso l'emendamento Scalia si fa una legge di favore per altri.

**COLASANTO.** Noi siamo di fronte a una palese sperequazione creata da una legge precedente, sperequazione che è stata creata quando si sono avuti quei provvedimenti che davano retroattività, anche ai fini della promozione, a quelli assunti in altro modo. Si tratta di norma che è stata applicata in molte amministrazioni e che viene avversata fortemente da parte dei funzionari più anziani.

Mi sembra che sia proprio il momento di ristabilire un po' di giustizia, specie in considerazione del fatto che non possiamo trascurare le situazioni preesistenti a tutte queste leggi fatte nel dopoguerra.

**SANTI.** Noi non siamo contrari in linea di principio ad agevolare gruppi o categorie di funzionari, però tutto questo deve presupporre che una posizione di vantaggio non vada a danno di altri, perché in questo caso noi commetteremmo una ingiustizia.

Anche se fosse esatto che noi qui vogliamo riparare a una ingiustizia commessa nel passato, non possiamo farlo creando una ulteriore ingiustizia per altri che sono anche numericamente in una posizione di superiorità. Secondo me, il problema non può essere risolto in tal modo, cioè danneggiando altri che han-

no un interesse legittimo e che noi come legislatori dobbiamo tutelare.

Concludendo, invito l'onorevole Scalia a ritirare il suo emendamento e a farne oggetto di una iniziativa particolare.

**FRANCAVILLA.** Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Santi, desidero solo aggiungere che la legge n. 229 riguarda tutti i pubblici dipendenti e noi non possiamo fare un problema particolare per una sola categoria, danneggiandone le altre.

**SCALIA.** È mio intendimento di non sanare con una ingiustizia un'altra ingiustizia. Una cosa è certa, però: se una ingiustizia vi è stata, è nostro dovere, indipendentemente dal volume delle categorie ed anche per un solo caso, fare giustizia nei limiti del possibile.

Ispirandomi a questo criterio, io propongo un emendamento al mio emendamento, che è il seguente. Là dove si dice: « ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore » io sostituirei, a queste, le parole: « ai fini degli scrutini di avanzamento alla qualifica superiore da effettuare posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge ».

**SANTI.** Mi pare che sia la stessa cosa. L'avanzamento si fa in base a certi scrutini e secondo quanto ella dice, onorevole Scalia, si aprirebbe la strada per un avanzamento di favore.

**CALANDRONE PACIFICO.** In sede di sottocomitato i proponenti avevano ritirato l'emendamento e ciò non senza ragione, perché, così come oggi l'onorevole Sensi si è reso conto obiettivamente di una realtà evidente, altrettanto hanno fatto gli altri proponenti. L'onorevole Scalia nel ripresentarci oggi l'emendamento ci dice che non sa effettivamente se le cose stiano nei termini che sono stati illustrati e ci ha letto un papiro che indubbiamente viene dalle parti interessate.

Le ragioni espresse da altri colleghi, che sono il portato di un criterio più generale per la difesa dei diritti acquisiti dei lavoratori, dovrebbero indurci a delle considerazioni ben più gravi.

**SCALIA.** Io sono disposto a sospendere la discussione di questo emendamento se la Commissione è d'accordo.

Desidero precisare all'onorevole Calandrone che il fatto che il problema interessi il dottor Tizio o il dottor Caio non ha alcuna importanza. Ella, onorevole Calandrone, deve dimostrarmi che ciò che io voglio è ingiusto.

**CALANDRONE PACIFICO.** Lo ha già dimostrato l'onorevole Sensi.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

CECCHERINI. Per ciò che mi riguarda, devo dare atto che l'emendamento in questione fu effettivamente in un primo tempo ritirato e poi ripresentato. Sull'argomento non entro nel merito, esprimo solo parere contrario all'emendamento stesso per una serie di considerazioni. Innanzitutto, l'approvazione di questo emendamento verrebbe a sconvolgere le posizioni di carriera acquisite da parte dei funzionari pervenuti al 1° gennaio 1958 alla qualifica di direttori di divisione. Questo ai sensi dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Infatti, l'emendamento tende a riportare l'anzianità dei direttori di sezione, nominati solo nell'agosto 1957, a una data tale da consentire ai medesimi di essere inclusi nello scrutinio per la nomina di direttore di divisione, verificatosi nel decorso mese di dicembre. Si tratta, quindi, di direttori di sezione nominati nell'agosto 1957 ed ai quali si dovrebbe dare un'anzianità retroattiva affinché siano promovibili in sei mesi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non più a dicembre, secondo l'emendamento.

CECCHERINI. Mi riferisco a quelli che sono stati promossi direttori di divisione con il 1° gennaio 1958.

Si fa rilevare altresì che questi ultimi che verrebbero in sostanza estromessi conseguono la nomina a direttori di sezione fin dal 16 maggio 1952. Per favorire questi altri, quindi, noi dovremmo riportare una retrodatazione almeno commisurabile se non inferiore al 1952. Questi direttori di sezione sono stati per cinque anni nel grado; appare pertanto assurda la pretesa dei direttori di sezione che a tale qualifica pervennero nell'agosto 1957 di voler realizzare un'anzianità tale da conseguire l'ammissibilità allo scrutinio per direttori di divisione, scrutinio già definito.

SCALIA. Desidero fare una dichiarazione che vuol essere dimostrazione visiva del mio lealismo.

CECCHERINI. Nessuno lo mette in dubbio, onorevole Scalia.

SCALIA. Io chiedo la sospensione della discussione su questo punto, riproponendomi di meditare sull'emendamento per trovare una soluzione che senza determinare ingiustizie ulteriori possa sanare la situazione di ingiustizia esistente. Se la ritrovo, riproporrò l'emendamento, altrimenti lo ritirerò. Mi pare che questa sia una soluzione che tutti possono accettare.

MANCINI. Noi non avremmo niente in contrario per una sospensione, però sappiamo che necessariamente tra poco l'onorevole Scalia si troverà quasi certamente nella necessità di riproporre le stesse cose. Non dubito minimamente dell'onestà delle sue intenzioni, onorevole Scalia, però esistono delle pressioni che potrebbero determinare il ripresentarsi dell'emendamento. Forse tra gli stessi interessati vi è qualcuno del sindacato che difficilmente si convincerebbe del contrario.

SCALIA. Tengo a precisare che nel caso in cui vi fossero soltanto delle pressioni che non trovassero espressione nella possibilità di un qualche cosa di proponibile, da qualunque parte esse vengano troveranno la loro doverosa smentita.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ministro è del parere di fare una indagine per accertare le eventuali irregolarità commesse, per poi riferirle alla Commissione, credo sia il caso di accantonare la discussione su questo punto, accettando anche la proposta Scalia.

RUBEO. Noi siamo contrari ad una soluzione di questo genere.

CALANDRONE PACIFICO. Non mi pare giusto che si sospenda la discussione. L'onorevole Scalia potrebbe ritirare in questo momento il suo emendamento se ha dei dubbi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non è favorevole all'emendamento e ciò perché è contrario a tutte le leggi di carattere speciale.

Detto questo e precisato che sono contrario, anche perché si continua nella spirale delle modifiche alle modifiche e delle eccezioni alle eccezioni, devo dire che quello che l'onorevole Scalia ha posto a fondamento del suo emendamento risponde a verità, perché in effetti la legge del 1950 al terzo comma dell'articolo 3 ha consentito che tutto il periodo di servizio prestato fuori ruolo venisse considerato ai fini dell'anzianità e delle promozioni.

In secondo luogo debbo precisare che quanto ha paventato l'onorevole Ceccherini, leggendo la memoria mandata a tutti, non dovrebbe più verificarsi dopo la modifica proposta dall'onorevole Scalia. Effettivamente in base al testo originario dell'emendamento, parlandosi solo di avanzamento alla qualifica superiore, avrebbe potuto insorgere il dubbio che costoro avrebbero avuto il diritto di essere scrutinati alla data del dicembre, mettendo in pericolo la promozione già effettuata a favore di coloro che ne hanno usufruito, mentre con l'emendamento all'emendamento, con cui si introduce il termine « scrutini » da effettuarsi posteriormente, il pericolo che possano

LEGISLATURA . - OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

essere disturbati coloro che sono stati già promossi a direttori di divisione non esiste più. Rimarrebbe però una posizione di vantaggio nei confronti di altri direttori di sezione.

MANCINI. Tutto questo è giusto, però la sua posizione, onorevole Ministro, qual è?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho già detto che sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cappugi ed altri:

« La decorrenza della promozione a direttore di sezione degli impiegati che furono inquadrati nei ruoli di gruppo A dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, quali vincitori di concorsi di esami indetti per posti dell'organico del personale direttivo della ex tabella A, si considera riportata, ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore, alla data da cui ebbero effetto le prime promozioni al grado VII conseguite da altri impiegati che siano stati ammessi mediante scrutinio nei ruoli di gruppo A ai sensi dell'articolo 6 del suddetto decreto e che abbiano superato in carriera i primi, essendosi giovati del combinato disposto dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 868 e dell'articolo 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1950, n. 229 ».

(Non è approvato).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Santo Semeraro, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 59-bis.

« Gli impiegati che al 30 giugno 1956 avevano maturato l'anzianità per l'ammissione ai concorsi per esame speciale, e che non sono stati banditi a causa della mancanza di posti nel ruolo alla predetta data, possono partecipare ai successivi concorsi indetti ai termini dell'articolo 361 del testo unico 11 gennaio 1957, n. 3.

Le promozioni conseguite decorrono a tutti gli effetti dal 1° luglio 1957, salvo i casi di retroattività previsti dall'articolo 366 del succitato testo unico 11 gennaio 1957, n. 3 ».

FRANCAVILLA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCAVILLA. Prima di svolgerlo, onorevole Presidente, vorrei apportare una correzione al testo stampato ed esattamente al primo rigo: là dove è detto « 30 giugno 1956 » deve dirsi « 30 giugno 1957 ». Si tratta infatti

di impiegati di ex gruppi A e C che non hanno potuto partecipare a concorsi non banditi per difetto di organici al 30 giugno 1957.

PRESIDENTE. Do atto della correzione che sarà apportata al testo.

FRANCAVILLA. Il motivo della presentazione di questo articolo aggiuntivo consiste nel desiderio di sancire migliori condizioni per coloro i quali alla data del 30 giugno 1957 non hanno potuto partecipare ai concorsi che non sono stati banditi per difetto di organici, organici che sono stati ampliati nel successivo luglio.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo perché la posizione del personale è già disciplinata dalle norme di carattere generale.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questo emendamento non è proprio uguale al precedente, perché si riferisce ad una sfera più larga, fa parte però di quel tipo di norme speciali che finiscono egualmente per sconvolgere tutto. Se non sono stati banditi concorsi è perché non vi erano i posti disponibili da mettere a concorso. Perché dovremmo farlo oggi con retrodatazione? I concorsi si possono fare quando vi sono i posti.

Per questi motivi e per quel che ha detto l'onorevole Bima, relativamente cioè al fatto che la posizione del personale è già disciplinata dalle norme di carattere generale, sono contrario all'emendamento.

FRANCAVILLA. È una palese ingiustizia il fatto che i concorsi non sono stati banditi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non è una ingiustizia. Quando i concorsi non si fanno per difetto di posti da mettere in concorso non vi è ingiustizia. Quando, invece, vengono banditi, tutti hanno il diritto di prendervi parte sullo stesso piano, secondo quanto prevede l'emendamento, invece, si avrebbe una posizione di favore per determinate categorie di personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 59-bis, non accettato dal relatore, né dal Governo.

« Gli impiegati che al 30 giugno 1957 avevano maturato l'anzianità per l'ammissione ai concorsi per esame speciale, e che non sono stati banditi a causa della mancanza di posti nel ruolo alla predetta data, possono partecipare ai successivi concorsi indetti ai termini dell'articolo 361 del testo unico 11 gennaio 1957, n. 3.

Le promozioni conseguite decorrono a tutti gli effetti dal 1° luglio 1957, salvo i casi di

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

retroattività previsti dall'articolo 366 del successivo testo unico 11 gennaio 1957, n. 3 ».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 60. Ne do lettura.

(*Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico*).

« Nei primi concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C), D) ed E) dell'allegato I alla presente legge, l'Amministrazione può stabilire un'aliquota di posti da riservare ai laureati in ingegneria ai quali sia stato affidato un incarico di studi ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

A questo articolo è stato da me presentato il seguente emendamento, che illustrerò succintamente:

*Sostituisce l'articolo con il seguente.*

(*Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico e titolo di studio per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale di tali carriere*).

« Nei primi concorsi per l'accesso alla carriera direttive di cui alle tabelle c), d) ed e) dell'allegato I alla presente legge, l'Amministrazione deve riservare la metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ai laureati in ingegneria o in fisica o in chimica o in matematica e fisica o in architettura ai quali sia stato affidato un incarico di studi nell'Amministrazione medesima, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 280 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o a qualsiasi altro titolo.

Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 15 ».

Come gli onorevoli colleghi possono riscontrare, si tratta di un emendamento con il quale s'intende estendere un determinato beneficio a determinate categorie. L'articolo, nel suo testo originale, prevede il godimento di tal beneficio solo per i laureati in ingegneria; viceversa, con il mio emendamento si cerca di fare in modo che tale beneficio non sia concesso semplicemente ai laureati in ingegneria, ma a tutti i laureati che in virtù dell'articolo 70

del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 hanno avuto determinati incarichi. Tra questi laureati vi sono quelli in fisica, chimica, matematica e chimica e architettura.

La seconda ragione che mi ha spinto a presentare questo emendamento è che, mentre nell'articolo 60 si dà facoltà al Ministero di riservare dei posti determinati, questa facoltà con il mio emendamento si trasforma in obbligo.

Il terzo punto è quello del limite di età. Il limite massimo di età, cioè, per l'ammissione al concorso degli aventi diritto, è elevato con il mio emendamento ad anni 45.

Poiché gli altri emendamenti sono tutti aggiuntivi, potremmo procedere, dopo aver sentito il relatore e il Governo, alla votazione dell'articolo 60.

FRANCAVILLA. So che questa sua formulazione è stata accettata dal Governo in sede di Comitato ristretto. Io vorrei soltanto proporre di aggiungere a questa sua formulazione, onorevole Presidente, anche il personale dell'azienda telefonica. Mi pare che sia un criterio di giustizia che dovrebbe essere accettato da tutti.

PRESIDENTE. Mi pare che questo rientri nell'emendamento Bogoni all'articolo 60 di cui anche ella, onorevole Francavilla, è firmataria. Potremmo quindi trattarlo dopo.

L'onorevole Ceccherini ha proposto di sostituire l'articolo 60 con il seguente:

« Nei primi concorsi per l'accesso alle carriere direttive, di cui alle tabelle C), D) ed E) dell'allegato I, l'Amministrazione deve riservare una aliquota dei posti che risulteranno disponibili ai laureati in ingegneria, in fisica, in matematica e fisica e in architettura ai quali sia stato affidato dall'Amministrazione postale e telegrafica un incarico di studi ».

CECCHERINI. In sostanza la differenza tra il mio emendamento ed il testo verte su questo punto: il testo governativo, quando parla dell'aliquota dei posti che risultano disponibili per i laureati, dice « può riservare », mentre io, in analogia con l'emendamento Jervolino, propongo si dica « deve riservare ». Per altro, mentre l'aliquota è indeterminata nel mio emendamento, l'onorevole Jervolino stabilisce che essa consiste nella metà dei posti. Naturalmente io opto per quella che sarà la disposizione più favorevole.

COLASANTO. Sono d'avviso che si debba approvare l'emendamento Jervolino, anche per rendere giustizia a questi elementi.

BIMA, *Relatore*. Sono d'accordo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo accetta l'emendamento Jervolino.

CECCHERINI. Accedo all'emendamento Jervolino e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo da me proposto.

(È approvato).

Seguono ora i due emendamenti aggiuntivi degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

« *Aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole*: nonché a quei laureati tecnici provvisti di diploma di laurea anche diverso da quelli prescritti dalle nuove norme per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico, i quali, sotto qualsiasi rapporto di lavoro con le due aziende delle telecomunicazioni, esplicano da almeno un anno incarichi di studio per conto delle medesime aziende presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione ai concorsi degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 45 ».

« *Aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole*. nonché a quei laureati, provvisti di diploma di laurea in materie tecniche e scientifiche i quali, sotto qualsiasi rapporto di lavoro con le due aziende delle telecomunicazioni, esplicano da almeno un anno funzioni proprie del personale tecnico direttivo di cui alle suindicate tabelle, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione ai concorsi degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 40 ».

BOGONI. Il secondo emendamento viene ritirato, rimane il primo.

PRESIDENTE. A sua volta l'onorevole Petrucci propone di aggiungere al termine dell'articolo le seguenti parole:

« Nonché a quei laureati tecnici provvisti di diploma di laurea anche diverso da quelli prescritti dalle nuove norme per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico, i quali, sotto qualsiasi rapporto di lavoro con le due aziende delle telecomunicazioni, esplicano da almeno un anno incarichi di studio per conto delle medesime aziende presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione ai concorsi degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 45 ».

L'emendamento è identico al primo emendamento Bogoni.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Siamo d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, salvo vedere dove collocarlo.

PRESIDENTE. Allora votiamo il testo, e diamo mandato alla Presidenza di coordinarlo.

Pongo in votazione l'emendamento Bogoni-Petrucci.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 61:

(Concorso riservato).

« La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici è riservata agli impiegati di ruolo e non di ruolo della Azienda medesima, agli allievi telefonisti e meccanici, nonché a coloro cui siano stati affidati alla data suddetta speciali incarichi nell'Azienda stessa ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione ai concorsi degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque ed è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria ».

Su questo articolo vi sono vari emendamenti.

Vi è innanzitutto quello da me presentato, che propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

(Concorso riservato)

« La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, è riservata, per concorso, agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'azienda medesima, agli allievi te-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

lefonisti e meccanici, nonché a coloro cui siano stati affidati alla data suddetta speciali incarichi nell'azienda stessa, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 45 ed è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria, ovvero in chimica o in fisica o in matematica e fisica ».

La differenza sostanziale tra il mio emendamento ed il testo governativo consiste nel fatto che io ammetto anche le lauree in chimica o in fisica o in matematica e fisica.

Segue l'emendamento Cervone:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente.*

« Il conferimento dei suddetti posti verrà effettuato mediante esame di concorso riservato, il quale dovrà precedere i futuri concorsi pubblici che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici bandirà per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico. A detto concorso potranno partecipare soltanto gli aventi titolo alla riserva predetta purché non abbiano superato l'età di anni 45 e siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria. Ai vincitori del suddetto concorso gli anni di servizio prestato presso l'azienda medesima con qualsiasi qualifica ma con mansioni direttive, saranno valutati, agli effetti del futuro sviluppo di carriera, come anni di servizio prestato al grado iniziale della carriera direttiva del personale tecnico ».

CERVONE. L'emendamento ha riferimento al secondo comma dell'articolo e tratta del conferimento dei posti. Ci troviamo infatti di fronte a questa situazione di fatto: ingegneri che hanno frequentato corsi di specializzazione sono in servizio, ma non sono in ruolo. Partecipando a questo concorso, essi corrono l'alea di andar tutti fuori. Quindi per la prima attuazione di questa legge si tratta di trovare il modo per poter conferire loro il posto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io pregherei la Commissione di voler votare il testo governativo, anche per non creare complicazioni di carattere tecnico. L'emendamento Cervone, poi, è il più radicale, nel senso che, anziché riservare la metà dei posti, assegnerebbe l'intero numero dei posti disponibili a coloro che si

trovano in quelle determinate condizioni. E per intanto si bloccherebbe il concorso.

Io posso assicurare all'onorevole Cervone che la metà dei posti che sarà messa a disposizione è sufficiente a coprire pressoché interamente il numero degli ingegneri che già lavorano presso l'amministrazione. Quindi il ritiro dell'emendamento sarebbe molto utile perché è opportuno che l'amministrazione, contemporaneamente a questo concorso interno, bandisca i concorsi esterni avendo necessità di tecnici.

CERVONE. Dopo queste dichiarazioni così rassicuranti non posso che ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

*« Sopprimere l'intero articolo ».*

*« Sostituire l'articolo con il seguente ».*

« La metà dei posti che risultano disponibili all'atto della entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici della carriera direttiva e di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è riservata agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'azienda medesima, agli allievi telefonisti e meccanici, nonché a coloro cui siano affidati alla data suddetta speciali incarichi nell'azienda stessa ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione ai concorsi degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 45 ed è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria per i concorsi alla carriera direttiva, il diploma di perito industriale o il diploma di maturità classica o scientifica per i concorsi alla carriera di concetto ».

FRANCAVILLA. All'articolo 61 sorge la stessa questione già sorta in precedenza. Non è possibile non tener conto anche del personale amministrativo dell'azienda telefonica che si trova in queste stesse condizioni. Credo quindi che qui si tratta di una dimenticanza.

COLASANTO. Non ci sono amministrativi in queste condizioni.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anche io ho l'impressione che non ve ne siano; non escludo però questa possibilità. Comunque il problema

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

grosso è quello degli ingegneri. Non mi sentirei quindi di aderire all'emendamento Bogoni, anche perché, il problema grosso, che urge e per il quale l'incremento dei ruoli già effettuato rende possibile questa operazione, riguarda proprio i tecnici, gli ingegneri.

COLASANTO. Tanto più che dobbiamo riservare posti per gli sviluppi di carriera.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Ceccherini, inteso a sostituire l'articolo 61 con il seguente.

« La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è riservata agli impiegati di ruolo e non di ruolo della Azienda medesima, agli allievi telefonisti e meccanici, nonché a coloro che siano stati affidati — alla data suddetta — speciali incarichi nell'Azienda stessa ».

CECCHERINI. In sostanza, con il mio emendamento si vuole togliere il limite dei 45 anni. Sarei grato al Ministro se volesse esprimere il suo parere in proposito.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non sono d'accordo, in quanto ritengo che il limite dei 45 anni sia abbastanza alto. Comunque non c'è nessuno che possa restar fuori a causa di tale limite. Quindi, mantenendolo, salvaguardiamo la questione di principio senza escludere nessuno che vi abbia diritto.

CECCHERINI. In tal caso ritiro l'emendamento.

FRANCAVILLA. Il Ministro non ha detto se accetta o meno il mio emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il suo emendamento, onorevole Francavilla, solleva un problema che potrebbe creare delle complicazioni anche nell'altra Azienda. Siccome il problema si pone in termini seri, di una certa consistenza, potrei dire esclusivamente per il settore tecnico, insisto sulla posizione governativa.

FRANCAVILLA. Per il settore tecnico ed amministrativo.

PRESIDENTE. Questo emendamento rappresenterebbe anche una contraddizione.

L'unica questione, piuttosto, è vedere se vi sono anche laureati in chimica o in fisica o in matematica e fisica. Non vorrei pregiudicare la loro posizione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Gli allievi telefonisti laureati in ingegneria sono stati sistemati come ingegneri.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Gli altri saranno sistemati in base al concorso per titoli previsto.

SANTI. Per analogia non potremmo sistemare anche questi?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Troveranno posto come allievi telefonisti, ma non possiamo farli diventare ingegneri. Inoltre dobbiamo orientarci in base a quello che abbiamo votato per l'articolo 30.

CACCIATORE. Nel testo governativo troviamo scritto: « nonché a coloro cui sono stati affidati alla data suddetta speciali incarichi nell'Azienda stessa ». A questo punto io proporrei di aggiungere « o nell'Istituto superiore delle due Aziende delle telecomunicazioni », perché questi incarichi speciali sono stati dati anche a coloro che oggi sono nell'Istituto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Assicuro all'onorevole Cacciatore che tale Istituto rientra per legge tra i servizi dell'Azienda, non è un ente estraneo, di conseguenza il beneficio dell'articolo 61 viene esteso anche a coloro che hanno avuto speciali incarichi nell'Istituto medesimo.

PRESIDENTE. Dopo di che non ci resta che ritirare tutti i nostri emendamenti e votare il testo del Governo.

COLASANTO. E la questione delle lauree?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. C'è un impedimento all'estensione, perché stamattina, votando la lettera e) dell'articolo 30 a proposito della carriera direttiva non abbiamo aggiunto, come per altre carriere, la laurea in fisica e chimica. Di conseguenza alla carriera direttiva nell'Azienda dei telefoni si accede solo con la laurea in ingegneria.

CACCIATORE. Allora è meglio non specificare, tant'è vero che oggi gli incarichi speciali li hanno anche i laureati in fisica.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma è specificato in calce all'articolo che devono essere in possesso della laurea in ingegneria.

CACCIATORE. Non potremmo estendere agli altri il beneficio se oggi svolgono degli incarichi speciali?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. No, perché non possono far parte di quel quadro direttivo.

PRESIDENTE. Allora, poiché non ci sono obiezioni, tutti gli emendamenti si intendono ritirati, a cominciare dal mio.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Pongo pertanto in votazione l'articolo 61 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 62.

(Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati).

« Gli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, i quali abbiano svolto per almeno un anno, anche non continuamente, funzioni:

- di ispettore di ragioneria;
  - di capo o vice capo di ragioneria provinciale;
  - di cassiere o vice cassiere provinciale;
  - di controllore o aiuto controllore della cassa provinciale;
  - di dirigente di uffici principali di corrispondenza e pacchi, vaglia e risparmi o di ferrovie;
  - di direttore o vice direttore di ufficio di conti correnti;
  - di economo provinciale;
  - di gestore dei depositi vari nelle direzioni provinciali di prima classe;
  - di gestore per vaglia e risparmi,
  - di gestore centrale dei depositi vari;
  - di ordinatore per vaglia, risparmi, conti correnti e buoni postali;
  - di contabile delle rettificazioni;
  - di direttore di turno negli uffici telegrafici e di ferrovia nelle direzioni provinciali di prima classe;
  - di cassiere e controllore nei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
  - di capo di sezione nelle ragionerie delle direzioni provinciali di prima e seconda classe;
  - di capilinea;
  - di magazzino centrale carte valori, marche assicurative e stampati soggetti a controllo e relativi controllori;
  - di depositario provinciale carte valori e stampati soggetti a controllo e relativi controllori;
  - di consegnatario di materiali e relativi controllori;
- sono collocati, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conser-

vando - a tutti gli effetti - l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti ».

Gli onorevoli Cappugi, Zambelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi propongono di sostituire l'articolo 62 con il seguente:

« Gli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, sono collocati, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando - a tutti gli effetti - l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Tale collocamento, ove occorra, sarà effettuato anche in soprannumero nelle rispettive qualifiche purché gli impiegati che trovano collocamento nella tabella *F* dell'allegato *I* non superino l'organico complessivo della tabella stessa ».

SCALIA. L'emendamento da noi presentato modifica completamente l'articolo predisposto nel testo governativo, in quanto tende a far salve due posizioni: prima di tutto quelle che il personale ha già acquisito; in secondo luogo tende a saturare ciascun ruolo e possibilmente ciascuna qualifica.

Che cosa accadeva infatti col testo governativo? Che solo un limitato numero di persone poteva trovare subito posto nel ruolo, mentre con l'emendamento da noi proposto non si pone una limitazione di questo genere. E' che esso corrisponda a legittime esigenze, è dimostrato dal fatto che, ove dovesse avere la prevalenza il testo governativo, le aspettative di parecchi lavoratori, di parecchie categorie di personale andrebbero deluse, perché la maggioranza resterebbe confinata nel ruolo amministrativo-contabile.

Queste sono le ragioni che hanno ispirato il nostro emendamento.

BIMA, *Relatore*. Le ragioni addotte mi sembrano probanti e sufficienti a far approvare l'emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Qui sorge una questione piuttosto complessa e delicata. Posso aderire all'emendamento se i presentatori di esso a loro volta aderiscono ad una aggiunta che io propongo, e che consiste sostanzial-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

mente nel riprodurre l'articolo 62 del testo governativo.

A quale fine è stato creato questo ruolo particolare? Per dare inquadramento in questo ruolo organico speciale a coloro che si trovano in quella determinata situazione: ispettori di ragioneria, capo o vicecapo di ragioneria provinciale e tutti gli impiegati che hanno le qualifiche o svolgono le mansioni elencate nell'articolo 62.

Potrei quindi aderire all'emendamento per evitare il pericolo che gli organici non vengano pienamente utilizzati, pericolo che si ritiene potrebbe verificarsi con l'adozione del testo governativo. Però propongo si aggiunga che nell'inquadramento hanno la precedenza gli impiegati previsti dal precedente primo comma, che abbiano svolto, per almeno un anno anche non continuativamente, queste mansioni, che sono quelle indicate dall'articolo 62.

CAPPUGI. Questo per non ledere diritti acquisiti di quel personale.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questo ruolo speciale fu chiesto dalle categorie per sistemare gli impiegati che hanno esercitato queste determinate mansioni, voi rilevate che esiste il pericolo che coloro i quali hanno esercitato queste mansioni non siano in numero sufficiente per coprire tutti i posti. Io rispondo, d'accordo, però dobbiamo precisare che coloro i quali hanno esercitato queste mansioni hanno diritto di precedenza.

CAPPUGI. Questo è giusto.

Osservo che il nostro emendamento è veramente necessario perché i posti occorrenti per costituire quel ruolo sono stati tolti dall'altro. Conseguentemente avremo una diminuzione di posti nel ruolo generale, senza per altro che vi sia possibilità di accedere a questo ruolo particolare.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono d'accordo, come ho già detto, purché precisiamo che nell'inquadramento hanno la precedenza gli impiegati previsti dal precedente primo comma (che sarebbe il primo comma dell'emendamento Cappugi), che abbiano svolto per almeno un anno, anche non continuativamente, le seguenti mansioni, che sono quelle già elencate nell'articolo 62.

CAPPUGI. Accetto l'emendamento del Ministro al mio emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Quanto al secondo comma dell'emendamento Cappugi, in cui è detto che il collocamento eventualmente può

essere effettuato in soprannumero, rilevo che questa necessità non vi sarà, per cui pregherei di eliminarlo.

CAPPUGI. Ora che il Ministro introduce quel comma, poiché il nostro emendamento tende a creare l'utilizzabilità dei posti nel ruolo, è chiaro che se stabiliamo anche quel diritto di precedenza l'eventualità del soprannumero si può verificare.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vi sono solo venti posti in più interessanti persone che nel giro di quindici o venti giorni andranno in pensione. Faccio la questione di principio.

CAPPUGI. Insisto sul mio emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto il primo comma dell'emendamento Cappugi fino alle parole: « a cui sarà provvisto ». Chiedo che dopo la parola « provvisto », si introduca il seguente emendamento:

« Nell'inquadramento hanno la precedenza gli impiegati previsti dal precedente primo comma che abbiano svolto per almeno un anno, anche non continuativamente, funzioni:

di ispettore di ragioneria;

di capo e vicecapo di ragioneria provinciale;

di cassiere o vice cassiere provinciale;... »

e così via, riportando tutta la tabella elencata nell'articolo 62.

SCALIA. In questo modo si viene a porre una limitazione quanto alle categorie. Eliminando l'elenco analitico noi vorremmo togliere la limitazione riguardante la copertura dei posti.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Queste qualifiche sono state incluse nell'articolo su richiesta delle organizzazioni sindacali. L'unica preoccupazione legittima è quella di non vedere interamente utilizzati gli organici, ma, fissando solo il criterio della precedenza, la preoccupazione viene a cadere. Non posso rinunciare a dare il diritto di precedenza a coloro che hanno assolto a quelle mansioni.

SCALIA. Nessuno vuol rinunciare a quel diritto. Con l'emendamento che noi proponiamo, fissiamo — anche per il gruppo B come tale — il diritto di scelta nella carriera *delle telecomunicazioni*. Non si tratta di un ruolo qualsiasi ma — come è detto nel titolo dell'articolo — di « inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati ». È logico che coloro che, rivestendo quel grado e

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

qualifica, hanno esercitato queste mansioni debbano avere la precedenza. Non è pensabile che noi istituamo il ruolo organico dei direttori e ispettori di ragioneria e lasciamo fuori eventualmente coloro che già esercitano queste funzioni.

SCALIA. Considerando bene le cose, non ritengo che vi sia sulla questione un dissenso di fondo. In definitiva, noi rivendichiamo al gruppo B il diritto di scelta della carriera: si tratta di estendere il concetto, e non di limitarlo soltanto alle mansioni di ragioniere ed altre, anche per un principio di armonia legislativa.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si tratta di una precedenza nella prima impostazione del ruolo. Successivamente il problema rientra nella normalità.

SCALIA. Per la prima formazione del ruolo noi prevediamo che abbiano la precedenza coloro che abbiano svolto determinate mansioni. Occorre considerare che la materia è molto delicata e noi potremmo incorrere in errori. Potrebbe darsi che omettessimo alcune categorie.

FRANCAVILLA. Concordo con l'emendamento dell'onorevole Cappugi. Mi chiedo per altro quale sia la posizione del personale tecnico (parlo dei periti e dei geometri) che fa parte, insieme al personale amministrativo, del gruppo B.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per i geometri esiste un inquadramento speciale previsto dalla legge delegata.

SCALIA. Mi permetto di far presente che le mansioni elencate all'articolo 62 non sono complete: ad esempio, il « capo turno tecnico » corrisponde al « vice direttore »; vengono ignorati i direttori, con consenso che i vice superano i titolari. Noi siamo pertanto disposti ad accettare l'emendamento del Ministro purché se ne escluda la elencazione delle categorie.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'articolo non può non precisare le mansioni a cui si riferisce. Si potrebbe, per evitare l'inconveniente che secondo l'onorevole Scalia si verrebbe a verificare, rimandare a un decreto ministeriale, adottato dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione, la fissazione delle categorie.

FRANCAVILLA. Mi pare che rinviare la materia a un decreto ministeriale significhi esautorare la Commissione.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per la verità si tratta di materia regolamentare.

CAPPUGI. Il fatto che il Ministro acconsenta di accogliere il nostro principio è veramente positivo. Noi non possiamo per altro accettare l'elenco delle qualifiche, così come è redatto nel disegno di legge, per le preoccupazioni cui accennava il collega Scalia. Potremmo quindi sospendere per pochi minuti la discussione di questo articolo per tentare di giungere ad un'intesa, continuando nel frattempo la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 62 si intende quindi per il momento accantonato.

Passiamo all'articolo 62-bis proposto dagli onorevoli Cappugi, Zambelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi, e così formulato:

« Gli impiegati, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di dipendenti di ruolo e non di ruolo, che abbiano continuato a fornire le loro prestazioni presso l'azienda suddetta senza soluzione di continuità, posteriormente alla nomina nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni possono fare passaggio a domanda nei ruoli dell'azienda stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il passaggio è disposto, nei limiti della disponibilità di organico, nella qualifica corrispondente a quella rivestita e conservando le anzianità di cui sono provvisti ».

CAPPUGI. Vi è un gruppo di impiegati che hanno prestato e continuano a prestare servizio presso l'azienda telefoni, ma di fatto sono inquadrati nel ruolo dei postelegrafonici. Dato che con la presente legge riordiniamo tutta la materia, occorrerebbe dare una sistemazione logica anche a questo personale.

FRANCAVILLA. La nostra parte concorda con l'emendamento Cappugi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, ma ritengo che esso non sia necessario, anche perché l'articolo 200 del testo unico dispone che « il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio d'amministrazione e con consenso degli interessati, può disporre il trasferimento » ecc.

CAPPUGI. La Corte dei conti ha sollevato obiezioni sull'interpretazione di questa norma, minacciando addirittura di non dar luogo ai pagamenti. Ecco perché abbiamo ripresentato questo emendamento. Da informazioni dirette assunte alla Corte dei conti — ripeto — ho ap-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

preso che proprio l'articolo 200, che prevede questo inquadramento, trova difficoltà di applicazione. Quell'articolo dice « può »; noi diciamo invece che il Ministro ha diritto di operare questo distacco e che esso non può essere respinto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho motivo di ritenere che la Corte dei conti concordi nell'interpretazione della norma data dal Governo. In ogni modo, esso si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 62-bis proposto dall'onorevole Cappugi.

*E approvato*).

Passiamo all'articolo 63:

*(Promozioni alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparati degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario).*

« Gli impiegati che rivestivano il grado IX di gruppo B anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente alla detta data alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità possono conseguire la promozione a direttore principale e ispettore di ragioneria mediante.

a) concorso per esami ai sensi dell'articolo 36 prescindendo dall'anzianità,

b) esame integrativo, consistente in una prova pratica scritta ed in un colloquio vertente sui servizi d'istituto che non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi per entrambe le prove.

La determinazione dei posti da conferire mediante esame integrativo è effettuata tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati indicati nel precedente comma e quello degli impiegati di carriera di concetto del personale amministrativo contabile che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima ».

Su di esso sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Seneraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera, soppressivo dell'intero articolo.

FRANCAVILLA. L'emendamento soppressivo trova la sua giustificazione nell'impostazione che la nostra parte voleva fosse data al

disegno di legge. Manteniamo la richiesta di soppressione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Ceccherini, sostitutivo dell'intero articolo 63, così formulato

« Gli impiegati che rivestivano il grado IX di gruppo B anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente alla detta data alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto, esame di idoneità o colloquio, possono conseguire la promozione a direttore principale ed ispettore di ragioneria e domanda, mediante scrutinio per merito comparativo ».

CECCHERINI. La differenza tra il mio emendamento e il testo governativo verte sul sistema del concorso, in quanto il testo del disegno di legge fa riferimento a « concorso per merito distinto o esame di idoneità » mentre il mio emendamento parla di « scrutinio per merito comparativo ».

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 62, degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gilti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi

« Gli impiegati che rivestivano il grado nono di gruppo B anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente dalla detta data ed entro il 31 dicembre 1959 alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità o colloquio oppure in applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, possono conseguire la promozione a direttore principale e ispettore di ragioneria, a domanda, mediante scrutinio di merito comparativo.

La determinazione dei posti da conferire mediante scrutinio di merito comparativo è effettuata tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati indicati nel precedente comma e quello degli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che pervengano alla qualifica di segretario in applicazione dell'articolo 175 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, i quali hanno titolo a partecipare al concorso di cui all'articolo 36 della presente legge ».

CAPPUGI. L'emendamento sostitutivo mira ad evitare che il personale in servizio il

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

quale abbia già sostenuto due esami (uno per entrare in carriera e uno per essere promosso all'ex grado nono) debba sostenere un terzo esame per il passaggio nel ruolo speciale, tanto più che vi sono funzionari entrati in servizio nel ruolo speciale col solo esame di ammissione nella carriera. D'altra parte la prima Commissione ha approvato una proposta di legge dell'onorevole Cervone, colla quale nelle altre amministrazioni dello Stato, per analoghe posizioni, si è abolito il terzo esame.

BIMA, *Relatore*. Sono favorevole al testo governativo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Occorre tener presente che si tratta di un ruolo speciale. Il posto di direttore o di ispettore di ragioneria non deve considerarsi come la normale prosecuzione della carriera di concetto del personale amministrativo contabile ma come una qualificazione a se stante. Di conseguenza, accedervi attraverso esami mi pare che sia non solo opportuno ma necessario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bogoni ed altri, soppressivo dell'intero articolo 63, non accolto né dal relatore né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ceccherini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cappugi ed altri.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 63-bis:

(*Sistemazione degli idonei dell'esame di concorso per merito distinto, bandito con il decreto ministeriale 21 dicembre 1956*)

« Gli idonei dell'esame di concorso per merito distinto bandito con il decreto ministeriale 21 dicembre 1956, i quali alla data di entrata in vigore della riforma non abbiano ancora conseguita la promozione, dovranno essere collocati nei ruoli della prima categoria d'esercizio con la qualifica di segretario od equiparato, subito dopo i vincitori del-

l'esame di concorso per merito distinto dello stesso bando ».

L'onorevole Bogoni ha facoltà di svolgerlo.

BOGONI. Vorrei rinunciare allo svolgimento perché mi pare che l'onorevole Ministro lo accetti.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lo accetto, però con qualche modifica relativamente all'inquadramento della qualifica di segretario del ruolo di appartenenza, aggiungendo anche che gli effetti decorrono dall'entrata in vigore della presente legge. A questo io condiziono la mia accettazione dell'emendamento. Non possiamo, infatti, fare delle promozioni con legge e dar loro valore retroattivo.

BOGONI. Accetto la tesi dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. È allora necessario procedere ad una formulazione definitiva dell'emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Poiché l'articolo deve essere rifatto, sarebbe meglio sospendere l'approvazione.

PRESIDENTE. Allora accantoniamolo. Torniamo all'articolo 62 che era rimasto sospeso aspettando che l'onorevole Scalia dia una formulazione definitiva al suo emendamento.

SCALIA. Ho constatato che mancano alcune qualifiche ed esattamente quelle relative agli economi centrali ed ai *sub* economi, al direttore di turno negli uffici telegrafici, ai gestori dei depositi di prima e seconda classe, ai vicedirenti degli uffici principali e ai direttori di divisione e di sezione contabile dell'amministrazione centrale

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Prima di decidere su questo punto, desidero accertare se essi rientrano in questa categoria.

PRESIDENTE. Allora anche questo punto resta accantonato. Data l'ora tarda il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domattina, alle ore 10.

**La seduta termina alle 19,40.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI